mensile
spedizione in abbonamento postale
gruppo III/70 - Torino

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni
comunità ed enti montani



7
EDITRICE STIGRA — Corso S. Maurizio 14 — 10124 Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

ANNO XXXI
LUGLIO 1985



IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani





ANNO XXXI
N. 7 - LUGLIO 1985

Foto di copertina:
Il rifugio Gonella al Dôme (Monte Bianco) dotato di pannelli solari

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr. Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
sen. avv. Claudio Beorchia, Presidente Commissione Tecnico-legislativa; ing. Giovanni Cavalli, on. Giulio Colomba, prof. Pietro Aloisi, prof. Maria Teresa Valent, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Giuseppe Agrimi, dr. Karl Oberhauser, Luigi Martin e ing. Salvatore Santo, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; dr. Folco Maggi, Segretario generale
Segreteria di redazione:
dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella
Direzione e redazione: 00185 ROMA
Viale Castro Pretorio 116 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982
Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Editrice **STIGRA** - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: presso l'Editore

Abbonamento 1985 (11 numeri) L. 27.000 - Estero L. 30.000
Un numero L. 2.700

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Viale Castro Pretorio 116. Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del matriale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.



Giovanni Romolo Bignami

Montagna: esiste un domani?

Edizioni L'Arciere Cuneo - formato 12 x 20 - L. 8.000

(f. b.) Il libro riprende cinque saggi pubblicati tra il 1981 e il 1984 dalla rivista *«Cronache economiche»* edita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, su problemi generali e particolari relativi soprattutto all'uso e all'organizzazione del territorio montano.

L'autore, che molto ha dato in passato alla montagna cuneese, piemontese e nazionale come operatore, amministratore e studioso, riflette anche ad alta voce su alcuni problemi attualissimi quale quello dell'effettivo inserimento delle Comunità montane nella realtà sociale delle valli, ricordando la loro «filosofia» ispiratrice e confrontandola con la situazione attuale.

Di fronte ad una montagna «da curare», la tesi di G.R. Bignami è che si debba partire da una diagnosi realistica del male per poter mirare ad un recupero che tenga presente innanzitutto il rispetto per i fattori umani, culturali e ambientali, facendo della storia del passato uno strumento dinamico per la preparazione dell'avvenire. Occorre, per l'autore, che un'autentica democrazia permetta un modello di vita che si realizzi in un'autonomia effettiva, non soltanto di comodo.

Nel libro si parla della necessità di norme chiare sull'edificabilità, di acque, boschi, pascoli e cave, di cooperative e di assistenza tecnica, sociale ed economica, nonché dell'eterno problema dell'aggiornamento catastale, punto di partenza per affrontare la dilacerante questione fondiaria pubblica e privata. Ma si parla soprattutto di «serietà e di «preparazione professionale» degli operatori: anche a nostro modo di vedere il tempo delle improvvisazioni e del dilettantismo è finito, soprattutto se si vuole realmente e definitivamente far scomparire quel punto interrogativo che Bignami ha posto, forse contro voglia, nel titolo di questo suo ulteriore lavoro dedicato ad un mondo che, evidentemente, come tutti i «primi amori», non riesce a scordare.

Rassegna stampa 1970-1984

Comunità montana di Valle Sabbia cm. 30 x 20



(m. ch.) Non si tratta precisamente di una pubblicazione, un volume che tratti un argomento specifico, una materia determinata: è invece la raccolta della documentazione relativa alla vita di una Comunità montana, la Val Sabbia, dalla sua costituzione alla fine dell'84.

Andrea Barbiani, Presidente della Comunità, afferma che *«non è certo di secondaria importanza la documentazione giornalistica dei quotidiani locali per un contributo alla riflessione aiutata così a collocarsi nella temporalità che le cronache richiamano»*; ma non solo i quotidiani sono una fonte di informazione: i periodici locali, i settimanali ed i mensili, raccogliendo la notizia senza l'immediatezza del momento e quindi con una riflessione più attenta, sono una testimonianza preziosa per chi lavora ed opera in territori lontani dai grandi centri.

Questa raccolta, dedicata particolarmente ai quotidiani locali, offre una testimonianza di vita amministrativa che è di particolare significato: *«Da una serie di convincimenti è derivata l'idea di offrire la rassegna stampa di un quindicennio* — aggiunge il Presidente — *quale strumento aggiuntivo ed integrativo di sicuro contributo per continuare la riflessione sul ruolo della nostra Comunità montana e la congruenza del Piano di Sviluppo Sociale ed Economico»*.

La rassegna, divisa per anni, è poi suddivisa in argomenti: vita politica ed amministrativa, pianificazione, servizi alla persona, sono capitoli nei quali si trovano le realizzazioni di questa Comunità, i dibattiti politici e sociali, con gli interventi dei protagonisti; uno spezzone ma anche un prezioso documento di anni non facili, comuni alla quasi totalità delle Comunità italiane, e non ancora terminati: questa pubblicazione è però un importante biglietto da visita per molti.



Civico Museo Archeologico ed Etnografico Ittireddu Guida alla Sezione Archeologica

Edita dalla VI Comunità montana Monte Acuto - Ozieri. Formato cm. 17 x 24 - pagg. 45.

(m. ch.) Il 14 luglio u.s. è stato inaugurato il Museo Ittireddu, allestito dal Comune in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Sassari; in questa occasione la Comunità montana ha curato l'edizione della guida mostrando un'attenzione per il fatto culturale del suo territorio che ne contraddistingue la sensibilità per la storia e la identità storica. Il Presidente della Comunità Vanni Fadda scrive nella sua introduzione che non è vero che «il territorio del Monteacuto sia costituito da una terra povera di testimonianze culturali e di attrattive ambientali. Uno stereotipo errato...». Questa terra «è invece una realtà fra le più vive e multiformi della Sardegna ... territorio ancora tutto da scoprire e che quindi ha mantenuto quasi integra la sua essenza più genuina».

L'attenzione al «fatto archeologico» e la conseguente scelta di divulgare e fare comprendere i contenuti del Museo trova così motivazione sia nella volontà di valorizzare un elemento fondamentale delle testimonianze della nostra storia — consentendoci in tal modo di riappropriarsi della nostra identità e della nostra civiltà — sia nella volontà di realizzare nuovi spazi stabili di decentramento artistico-culturale».

La realizzazione del Museo, oltre a motivi legati alla cultura locale, al turismo ed alla diadttica, è esempio di una felice collaborazione tra uffici di tutela ed enti locali, tante volte così conflittuale: una introduzione alla guida, oltre a quella del Sindaco Diego Satta, è firmata dalla Soprintendente Fulvia Lo Schiavo, la quale rispondendo ad una legittima domanda sul perché del Museo, afferma la convinzione che «il Museo sia un servizio sociale, oltre che culturale, e che qualora sia una collettività e non pochi individui a sentirne l'esigenza, a richiederlo, non si possano con leggerezza respingere o ignorare le sue istanze». La guida ha numerose tavole ed illustrazioni a colori e con una chiara distribuzione di cromie, indica l'itinerario di visita e richiama le epoche che in questo caso vanno dal preistorico alla civiltà bizantina.

Ricordo di Libero Della Briotta

Di Libero Della Briotta, Fabio Fabbri ricordandolo sull'«Avanti», ha scritto tra l'altro: «Chi ha avuto il privilegio di essergli amico gli è grato per la lezione di vita e di milizia politica che ha ricevuto». Siamo riconoscenti al Senatore Fabbri per queste parole nelle quali tutti noi dell'UNCEM ci riconosciamo perfettamente, consci della gratitudine che dobbiamo a Libero Della Briotta.

Ha lavorato con noi, per tanti anni, nel Consiglio nazionale, nella Giunta esecutiva, alla Presidenza dell'UNCEM, e quando gli impegni parlamentari e di Governo lo hanno costretto ad interrompere questa attività è rimasto vicino all'UNCEM ed abbiamo continuato, come Lui desiderava, a considerarlo uno di noi.

Senza esitazioni, Vice Presidente del Senato, aveva accolto il nostro invito a partecipare quale moderatore alla tavola rotonda con gli Enti pubblici fornitori di servizi in montagna, in occasione della terza Assemblea nazionale dell'UNCEM, nel dicembre del 1983. È stata quella l'ultima sua partecipazione ad una nostra manifestazione ufficiale. Vogliamo ricordarlo così, con una immagine che documenta quell'incontro, in occasione del quale, in perfetta coerenza con quella personale impostazione di concretezza e buon senso che caratterizzava il suo comportamento e la sua azione politica, raccomandava ai suoi interlocutori della tavola rotonda di «... prendere piena coscienza del ruolo che i grandi servizi possono svolgere per le zone montane pur senza voler perdere di vista il rapporto costi-benefici proprio di ogni azienda».

Personalmente ho sempre molto ammirato la sua capacità di rimanere, anche quando impegni di altissimo livello sembravano distoglierlo, legato ai problemi, ai fatti, alla gente della sua Valtellina, agli studi storici della sua «piccola Patria». Non posso dimenticare l'acutezza delle sue analisi, la forza con la quale argomentava le sue convinzioni, la sua capacità di coinvolgere ma soprattutto di convincere, l'orgogliosa timidezza con la quale mi donava le risultanze delle sue appassionate ricerche.

Dobbiamo ora scrivere il suo nome fra quelli degli amici della montagna che ci hanno prematuramente lasciato, di coloro che hanno lavorato per la nostra gente, che hanno combattuto le grandi battaglie, che hanno ottenuto quei positivi risultati che siamo oggi chiamati a consolidare.

L'UNCEM abbruna idealmente la sua bandiera che inchina nel ricordo dell'amico scomparso, e porge ai familiari, agli amici, alla Valtellina ed al Senato della Repubblica l'espressione della più sentita partecipazione al lutto.

Edoardo Martinengo

Libero Della Briotta era nato a Ponte in Valtellina (Sondrio) il 28 marzo 1925. Deputato per varie legislature, aveva più volte ricoperto incarichi di Governo ed era entrato per la prima volta in Senato il 3 giugno 1979. Oltre ad aver svolto una lunga azione in seno all'UNCEM è stato anche membro del Parlamento europeo. All'inizio di questa legislatura era stato eletto all'alta carica di Vice Presidente del Senato.

È mancato a Milano il 10 giugno scorso.



9 dicembre 1983: durante la 3ª Assemblea nazionaledell'UNCEM, il Sen. Libero Della Briotta presiede la tavola rotonda con i rappresentanti degli Enti pubblici fornitori di servizi in montagna (Master Photo, Roma)

Ha chiuso i battenti la «1ª Mostra delle attività forestali e dell'ambiente» di Forlì

Domenica 15 maggio ha chiuso i battenti il «FORAM», la manifestazione forestale promossa dall'Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio e Comune di Forlì e realizzata dalla «Fiera di Forlì».

Hanno collaborato al miglior esito dell'importante iniziativa, l'Azienda Regionale delle Foreste e l'Istituto Nazionale Ricerche sul Legno.

I giudizi rilevati sul «FORAM» sono indubbiamente positivi, anche se si è trattato della prima edizione della Rassegna, che è indubbiamente destinata a crescere ed a concorrere cospicuamente alla valorizzazione dell'economia delle nostre zone collinari e montane.

Oltre 50 gli espositori, tra cui gli stessi Enti Costituenti che hanno apprestato stands ricchi di contenuti, che hanno concorso ad arricchire di significato culturale una manifestazione che, indubbiamente, ha curato, oltre a quello economico, anche tale aspetto non certamente secondario. E che quest'ultimo obbiettivo, questa parte più specificatamente didattica, sia stato pienamente conseguito, lo dimostra ampiamente la visita in Fiera di oltre 4.000 studenti, che hanno apprezzato notevolmente le Mostre specializzate allestite dall'Amministrazione Provinciale e dalla Camera di Commercio che hanno anche messo a disposizione esperti qualificati per illustrare il contenuto delle Mostre stesse: «Il luogo e la continuità», «Insediamenti rurali dell'Appennino forlivese»; «Il capriolo nella Provincia di Forlì»; «Energie alternative e disinquinamento»; «Alberi, boschi e foreste della Provincia».

Interessanti l'esposizione di macchinari, attrezzature e prodotti per la montagna e della montagna, di fiori e piante. Vivissimo successo hanno in particolare ottenuto con la partecipazione di operatori provenienti da ogni parte d'Italia, le dimostrazioni pratiche di sistemi di lavoro nei boschi cedui dell'Appennino forlivese (a Corniolo, Rio Salso). È certamente quest'ultima una grossa novità che troverà più ampio seguito nella prossima edizione, specie se potrà giovarsi, come per la presente edizione, dell'apporto dell'Istituto Nazionale Ricerche sul Legno del C.N.R.

Notevole anche il livello dei Convegni, molto seguiti specie da tecnici, studiosi ed operatori del settore, organizzati dalla Università di Bologna, dalla Camera di Commercio, dall'Amministrazione Provinciale e dall'Azienda Regionale delle Foreste.

Insediato il Comitato scientifico del Centro ricerche aree montane

Il Comitato scientifico del Centro ricerche aree montane (CE.RI.A.M.), costituito dall'Istituto nazionale di economia montana (INEMO) con sede a Roma, ha avviato la propria attività presso la sede operativa di Assisi, ospite del CESAR (Centro per lo sviluppo agricolo e rurale) nella palazzina messa a disposizione dal Comune (che con l'Università e la Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia ha dato vita al CESAR).

La decisione dell'assemblea dell'INEMO, cui partecipano Comunità montane di quasi tutte le regioni, di dotarsi di uno strumento tecnico-scientifico per la raccolta ed elaborazione di dati inerenti l'economia e l'organizzazione istituzionale delle aree montane, è finalizzata alla redazione e pubblicazione di un «*rapporto annuale*» sulla situazione della montagna italiana, un «*Annuario*», la cui prima edizione avrà luogo entro il prossimo novembre. Coordinatore del gruppo di redazione è il prof. Vito Saccomandi dell'Università di Perugia, presidente del Comitato scientifico dell'INEMO e direttore del CESAR.

Le finalità del CERIAM sono state illustrate dal Direttore dell'INEMO Giuseppe Piazzoni e dal Direttore del CERIAM prof. Vincenzo Faenza, professore di economia e politica agraria all'Università di Trieste, già direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Il Comitato scientifico del CERIAM — coordinato dal Direttore prof. Faenza — è così composto: professori universitari Ervedo Giordano (Viterbo), Franco Giusti (Roma), Renzo Gubert (Trento) e Fosco Valorosi (Perugia); esperti: prof. Alfonso Orsi dell'Istat, dottor Edoardo Martinengo (Torino) e dr Antonio Picchi (Bologna). Segretaria del Comitato la dott.ssa Rossella Pampanini.

Informatica, Enti locali e territorio. Notevole interesse a Padova

Come avevamo annunciato sul n. 3 del «Montanaro», nei primi giorni di aprile si è svolta alla Fiera di Padova la mostra sull'informatica come servizio pubblico, accompagnata dal 5° Convegno nazionale su «Informatica, Enti locali e territorio».

Notevole il successo dell'iniziativa, che ha visto presenti con dimostrazioni pratiche una sessantina di ditte italiane e straniere. Numerosi gli amministratori di Regioni ed Enti locali che hanno visitato i locali della Fiera e partecipato al Convegno, a testimonianza del sempre maggiore interesse che l'informatica sta suscitando per una miglior e più funzionale organizzazione del lavoro nelle strutture pubbliche.

Con il 5° Convegno la Fiera di Padova, indubbiamente antesignana in questo settore, ha offerto un'utile occasione di confronto tra diverse esperienze locali già realizzate a cura di Regioni, Comuni, Province, Aziende municipalizzate e Comunità montane.

La mostra ha riservato non poche sorprese agli operatori intervenuti: sistemi di rilevamento delle infrazioni stradali portatili, centraline telefoniche con stampante, «carte intelligenti» in grado di immagazzinare un numero impressionante di informazioni, un disco che contiene i verbali di due anni di attività di giunta, e così via.

L'esempio portato dalla Regione Veneto, che nel suo stand ha esposto alcuni dei sistemi di cui si è dotata da due anni a questa parte, è anche servito di stimolo per altre realtà locali.

Bilancio dell'attività del Centro antivalanghe di Arabba (Belluno)

Nella scorsa stagione invernale il Centro antivalanghe e difesa idrogeologica della Regione Veneto di Arabba di Livinallongo (BL) ha ricevuto oltre 15.000 telefonate di richieste di previsioni sulle possibilità di valanghe.

Il Centro, sorto nel 1981, dipende dal Dipartimento Foreste della Regione e cura l'attività di indagine, studio e ricerca nel settore meteorologico, nivologico ed idrogeologico. Oltre al bollettino delle valanghe, emesso ogni due giorni e la cui acquisizione dei dati avviene attraverso una rete di 28 stazioni ubicate sulla montagna veneta e dalle foto trasmesse dai satelliti, il Centro effettua ricerche sulla dinamica delle valanghe ed è in grado di progettare opere paravalanghe per mezzo di un computer che, attraverso un sistema videografico interattivo, consente l'ottimale dimensionamento delle diverse strutture. Nell'ultimo biennio la sua attività si è indirizzata soprattutto alla realizzazione di una complessa rete di monitoraggio climatologico e idrogeologico della montagna veneta. I tecnici di Arabba sono in grado di prevedere, in tempo reale, una piena mediante l'uso di sofisticate apparecchiature elettroniche che consentono di ottenere automaticamente, negli oltre tremila chilometri quadrati del bacino montano del Piave, i dati relativi ai venti, temperatura, umidità, precipitazioni, radiazione solare, portata delle numerose sezioni strategiche del Piave e dei suoi affluenti.

EDITORIALE

di Guido Gonzi



Dopo Galasso

Era ovvio che il TAR di Roma, a seguito dell'iniziativa di alcune Regioni, mandasse all'aria il semplicistico decreto che va sotto il nome del Sottosegretario Galasso che pretendeva di tutelare il paesaggio, facendo però piazza pulita delle vigenti leggi in materia ambientale, forestale ed urbanistica.

Era ovvio causa la genericità delle indicazioni stabilite per individuare le zone da vincolare, a fronte di una legge, cui il decreto pretendeva di dare attuazione, che vuole in ogni provincia, da parte degli organi a ciò preposti, la formulazione di elenchi precisi di individue località.

L'UNCEM fu tra i primi a denunciare con forza il decreto in quanto lesivo di diritti di singoli, di categorie produttive, di abitanti di vaste zone e della montagna in particolare, con la creazione di vincoli indiscriminati e col superamento dei poteri legittimi di Comuni e Regioni. Abbiamo chiesto al Governo di far revocare il decreto, alle altre Associazioni degli enti locali di mobilitarsi, alle Regioni di intervenire. Scarso il successo di questi appelli nell'imminenza di elezioni che vedevano per la prima volta il «verdismo» uscire allo scoperto e conquistare non irrilevanti consensi.

Ad elezioni ormai archiviate e mentre l'on. Galasso fa udire il suo grido di dolore (l'obiettivo pubblicitario è comunque conseguito), forse è il caso di riproporre pacatamente una linea d'azione che possa portare a risultati validi per la salvaguardia — alla quale pure noi teniamo e forse più di tanti altri — del paesaggio, dell'ambiente, del verde, della natura nel suo complesso.

La legge fondamentale sulla tutela del paesaggio è del 1939, del 1942 quella sulla normativa edilizio-urbanistica, del 1933 quella relativa alla bonifica ed al suolo, addirittura del 1923 il provvedimento in materia di boschi e pascoli. Leggi fondamentali che costituiscono il prodotto di altri tempi, di una cultura ormai travolta da eccezionali modificazioni e da avvenimenti sociali e politici rilevanti. Sono norme in gran parte superate, ovvero utilizzate in modo surrettizio ed anomalo, incapaci spesso di produrre effetti, se si esclude l'accrescersi continuo del contenzioso tra soggetti privati e pubblici ed anche tra più soggetti pubblici.

Si tratta di materie di cui un tempo non si avvertiva a sufficienza la reciproca connessione e che, quindi, davano luogo a normative di settore gestite da istituzioni ed uffici diversi e con logiche diverse. Su tutte queste è passato il DPR 616 per gran parte trasferendo o delegando alle Regioni funzioni che le stesse a loro volta spesso delegavano a Comuni, Comunità montane e Province.

Pare pertanto il momento di evitare decreti di dubbia legalità ma di avviare all'attenzione del Parlamento una proposta che individui i principi fondamentali sui quali riorganizzare l'intera materia del verde, dell'ambiente e del suolo, ponendo in risalto le insopprimibili connessioni, distinguendo con chiarezza i livelli dell'intervento statale, regionale e locale. Un provvedimento però non di dettaglio — destinato a rimanere per l'eternità davanti alle Camere — ma contenente la delega al Governo per la formulazione di un testo unico moderno ed efficace.

Nella sede parlamentare andranno individuate le finalità da perseguire ed i rapporti da stabilire tra le attività dell'uomo e l'ambiente, tra l'agricoltura ed il bosco, nonché del turismo e dell'edilizia con la tutela del paesaggio e la conservazione del suolo. Sono rapporti da rivedere profondamente rispetto alle concezioni del passato, così che siano figli di questo tempo, in linea con un corretto modo di impiegare e, nel contempo, salvaguardare le risorse che interessano a tutti e specialmente a quanti vivono abitualmente di quelle risorse.

È tempo di un impegno serio per l'ambiente che susciti la mobilitazione ed il concorso di tutti: istituzioni ed associazioni, studiosi ed amministratori, parlamentari e tecnici.

Un sottosegretario per produrre un decreto che ha mobilitato pro e contro mezza Italia si è trovato. Ci sarà un Governo per produrre un provvedimento organico?

La sentenza del TAR del Lazio sul decreto Galasso

Pubblichiamo integralmente la sentenza in data 29 maggio 1985 del TAR del Lazio che annulla parte del "Decreto Galasso" e di cui si parla nell'Editoriale a firma di Guido Gonzi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione 2ª) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dalla Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Predieri, presso il cui studio ha eletto domicilio a Roma, Via Nazionale n. 230;

contro

Il Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; e coll'intervento della Lega per l'Ambiente, dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, dell'Associazione Italia Nostra, in persona dei rispettivi Presidenti, rappresentate e difese dall'avv. Filippo Satta;

per l'annullamento

del decreto ministeriale 21 settembre 1981 col quale l'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali ha dichiarato il notevole interesse paesistico di una serie di beni immobili;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Visto l'atto di intervento dell'Associazione nazionale Italia Nostra, dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund e della Lega per l'Ambiente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 2-4-85 la relazione dell'avv. Predieri per il ricorrente, l'avv. dello Stato Ferri per l'Amministrazione resistente e l'avv. Cardia, con delega dell'avv. Satta, per Italia Nostra.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 23 novembre 1984 la Regione Umbria, impugna il d.m. 21 settembre 1984, col quale il Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali ha stabilito: 1) di includere negli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme i territori costieri, quelli contermini ai laghi; i fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici con le relative ripe, le montagne; i ghiacciai ed i circoli glaciali, i parchi e le riserve nazionali e regionali con i territori di protezione esterna, i boschi e le foreste, le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici; 2) di individuare, per mezzo dei competenti organi periferici del Ministero, le aree in cui vietare, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori.

La Regione, premesso che il decreto impugnato viola le sue competenze in materia e reca pregiudizio all'attività regionale di governo del territorio, prospetta i seguenti motivi di diritto:

I motivo: violazione art. 1 L. 382/1975, D.P.R. 8/1972 art. 1, D.P.R. 616/1977 articolo 81 ss., R.D. 1357/1940, art. 117, 118, 97 Cost.; art. 3 e 8 D.P.R. 805/1975, L. Umb. 29/1984; Piano urbanistico territoriale della Regione Umbria L.R. 27 dicembre 1983 n. 52.

Secondo la ricorrente, il Ministero avrebbe adottato un provvedimento non previsto dalla legge ed assunto, inoltre, in violazione delle leggi di settore, di quelle concernenti il riparto delle competenze e di quelle procedimentali.

Per quel che riguarda il punto n. 1, inoltre, il decreto ministeriale assoggetta a vincolo paesistico non già specifiche località, ma intere categorie di beni, per i quali detta una disciplina normativa in violazione alla riserva di legge contenuta nell'art. 42 della Costituzione. Inverte, poi, il procedimento ed ha omesso di acquisire il parere del Consiglio nazionale per i beni ambientali. Per quel che concerne il punto n. 2, inoltre, introduce un vincolo di inedificabilità assoluta, invadendo così le competenze regionali in materia di piano territoriale paesistico.

II motivo: violazione di legge 1.382/1975, eccesso di potere, violazione dei principi in tema di motivazione degli atti amministrativi, violazione dell'articolo 113 Cost.

Le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento sarebbero inoltre, insufficienti, contraddittorie e perplesse, mentre mancherebbe la corrispondenza tra presupposti, competenze ed atto.

III motivo: violazione del piano territoriale regionale dell'Umbria (L. Umbria 27-12-1983 n. 52) articolo 82 D.P.R. 616/1977.

L'introduzione di un vincolo di tipo categoriale si sovrappone ai vincoli stabiliti dal piano territoriale paesistico regionale, che già coprono circa il 30% dell'intero territorio.

IV motivo: violazione art. 1 L. 382/75, art. 76 Cost.

Nell'ipotesi in cui si assumesse che il Ministero abbia esercitato poteri nuovi introdotti dall'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, tale norma violerebbe l'art. 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto alla L. n. 382 del 1975.

La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.

Resiste al giudizio l'Amministrazione intimata, la quale tra l'altro, osserva come l'atto impugnato sia un puntuale esercizio dei poteri autonomi e concorrenti con quelli regionali, previsti dall'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977.

Rileva altresì che l'imposizione dei vincoli recata dal punto n. 1 del provvedimento ha carattere di atto plurimo, scindibile in una serie di atti puntuali. Quanto al punto 2, eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'atto ha dispiegato solo effetti prodrominici, tali da non ledere l'interesse della Regione.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

Intervengono ad opponendum l'Associazione nazionale Italia Nostra, la Lega per l'ambiente e l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo che l'impugnazione concreterebbe una ipotesi di conflitto di attribuzioni, la cui cognizione rientra nella giurisdizione della Corte Costituzionale.

Concludono, quindi, per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per il suo rigetto.

DIRITTO

1) In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetti di giurisdizione di questo Tribunale, sollevata dalle associazioni intervenienti sull'assunto che la controversia concreterebbe una ipotesi di conflitto di attribuzioni, sulla quale sarebbe competente in via esclusiva la Corte Costituzionale.

La questione è parzialmente fondata.

La giurisdizione prevista dall'art. 134 della Costituzione in materia di conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni riguarda, secondo una costante giurisprudenza, non ogni controversia che opponga tali enti ma solo i conflitti in senso tecnico. Ossia quelle controversie che abbiano ad oggetto l'appartenenza di una potestà e, più

precisamente, l'interpretazione e l'applicazione di norme e principi che regolano la ripartizione delle potestà fra gli enti medesimi.

Esulano, invece, dalla giurisdizione della Corte Costituzionale le altre controversie, tra le quali l'ipotesi in cui una Regione, anziché rivendicare una certa potestà, assuma che l'amministrazione statale, nell'adottare un provvedimento incidente su di un interesse qualificato della Regione, abbia violato talune disposizioni legislative (cfr. Cons. St., sez. IV, 18 febbraio 1975, n. 178; sez. V, 29 agosto 1975, n. 1101; sez. IV, 27 maggio 1977, n. 552; sez. IV 28 agosto 1984, n. 660).

Nel caso di specie, oggetto dell'impugnazione proposta dalla Regione è il decreto ministeriale del 21 settembre 1984, il quale si articola su due diverse statuizioni. L'art. 1, con cui talune categorie di beni e di luoghi vengono inclusi negli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497. L'art. 2, il quale impone agli organi periferici del Ministero di individuare le aree su cui vietare, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori.

Ora, nella prospettazione di parte, l'illegittimità del decreto deriverebbe da una pluralità di motivi, i quali si riannodano all'interesse fatto valere in giudizio in maniera diversa. Per un verso, la Regione lamenta che l'uso, estremamente dilatato ed in contrasto con le norme che regolano il settore, del potere ministeriale di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali, stabilito dall'articolo 82, lettera *a)*, del D.P.R. 24 agosto 1977 n. 616, viene ad incidere negativamente sul governo regionale del territorio. Ciò in relazione allo stretto legame che corre tra le scelte urbanistiche e l'esigenza di tutela dei valori paesaggistici.

Per altro verso, la Regione denuncia che l'art. 2 del decreto impugnato introdurrebbe surrettiziamente vincoli di inedificabilità assoluta, che l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, riserva al piano territoriale paesistico. Avendo l'articolo 1, quarto comma, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, trasferito tale potestà alle Regioni, ne risulterebbe violata la sfera di competenza di queste ultime.

Appare evidente come nella prima ipotesi non emerga una fattispecie riconducibile al conflitto di attribuzioni, in quanto la Regione, senza alcuna vendicatio potestatis, si limita a contestare il cattivo uso del potere statale, il quale sarebbe stato usato in maniera pregiudizievole per gli interessi regionali.

Nella seconda ipotesi, invece, la pretesa ruota intorno all'affermazione che spetta alla Regione e non allo Stato il potere di imporre vincoli di inedificabilità assoluta mediante il piano territoriale paesistico. Per quel che concerne l'impugnazione dell'art. 2 del decreto ministeriale in parola, pertanto, la controversia si risolve nella interpretazione delle norme che regolano la competenza, innestando un conflitto la cui soluzione rientra nella competenza esclusiva della Corte Costituzionale. Entro tali limiti, quindi, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

2) Per quel che concerne l'impugnazione dell'art. 1 del decreto, invece, il ricorso oltreché ammissibile si dimostra fondato.

Nel vigente ordinamento costituzionale, per la garanzia accordata dall'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, è riservata alla legge la emanazione di statuizioni di carattere generale ed astratto le quali impongono limiti alla proprietà privata. Ciò comporta che in tale materia il provvedimento amministrativo debba possedere carattere puntuale e concreto, traducendosi la funzione amministrativa nella verifica, in relazione a casi singoli, delle condizioni stabilite dall'ordinamento per l'imposizione di vincoli determinati su beni astrattamente riconducibili alle categorie individuate dal legislatore. Così è anche in tema di tutela del paesaggio, che l'art. 9 secondo comma, include nei principi fondamentali dell'ordinamento.

La legge 29 giugno 1939, n. 1947, sulla protezione delle bellezze naturali, indica (art. 1), infatti, determinate categorie di beni (cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica; ville, giardini e parchi di non comune bellezza; complessi di cose componenti un caratteristico aspetto; bellezze panoramiche), ed assoggetta i proprietari, possessori o detentori di beni medesimi ad un particolare regime di vincoli diretti a proteggere il valore giuridico considerato dal legislatore. Peraltro, conformemente ad un principio proprio del nostro ordinamento, la concreta individuazione dei beni assoggettati a vincolo avviene mediante l'intermediazione di un atto amministrativo puntuale, di inclusione in appositi elenchi delle bellezze individue e di quelle di insieme (art. 2) che è espressione di un potere tecnico discrezionale affidato all'amministrazione, la quale è tenuta ad esternare i motivi che sorreggono la qualificazione del bene, consentendo così agli interessati di fare valere le proprie ragioni in sede amministrativa (art. 3 e 4), oltreché in quella giurisdizionale.

Nel caso di specie, l'art. 1 del decreto ministeriale impugnato stabilisce l'inclusione negli elenchi delle bellezze naturali dei seguenti beni:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1175, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Già sotto il profilo strutturale, è agevole constatare come il provvedimento in parola presenti i caratteri della generalità ed astrattezza, in quanto esso si riferisce non già a beni o località intesi nella loro individualità, ma a categorie di beni identificabili o con riferimento a caratteristiche oggettive comuni all'intera categoria (territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla battigia) o per la loro appartenenza a determinati soggetti (aree assegnate alle università agrarie) o, infine, per il particolare regime giuridico che li caratterizza (aree gravate da usi civici). Né può condividersi la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato e dalle Associazioni intervenienti, che si tratterebbe invece, di un atto plurimo scindibile in una serie assai numerosa di atti puntuali di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali. Vi si oppongono, innanzi tutto, gli aspetti funzionali del provvedimento dai quali emerge che non vi è stata né una istruttoria mirata alla qualificazione dei singoli beni, né una motivazione diretta ad esternare le ragioni per le quali i beni medesimi andavano annoverati tra le bellezze naturali. Ed invero, nelle premesse dell'atto è testualmente affermato che «le zone del territorio nazionale, ricadenti in fasce territoriali che seguono le grandi linee di articolazione del suolo e delle coste costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, il primo ed irrinunciabile patrimonio di bellezze naturali e d'insieme dello stesso territorio nazionale».

Questa affermazione, la cui validità è estranea al sindacato in questa sede, sul piano giuridico è rivolta a sorreggere non già la qualificazione di bellezza naturale di un singolo bene, ma l'individuazione di categorie generali ed astratte di beni da assoggettare a particolare tutela. Una statuizione, quindi, che nell'ordinamento costituzionale vigente va rimessa all'opera del legislatore.

Per tali ragioni, il ricorso, nella parte qui considerata, va accolto con assorbimento delle residue censure.

Appare, tuttavia, equo disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese e degli onorari di causa, tenuto conto delle finalità di tutela di un bene imposte dalla Costituzione (articolo 9 comma 2° Cost.) che il provvedimento impugnato intendeva conseguire, sia pure con un atto amministrativo inidoneo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio (seconda Sezione) dichiara inammissibile il ricorso, nella parte relativa all'impugnazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 novembre 1984, accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, annulla quanto disposto dall'art. 1 del predetto decreto. Spese ed onorari compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, nelle Camere di Consiglio del 2 aprile 1985 e del 29 maggio 1985, coll'intervento dei magistrati:

Riccardo CHIEPPA - Presidente
Rosalia BELLAVIA - Consigliere
Alfo FERA - Consigliere est.

Status degli Amministratori locali

L'UNCEM ripropone emendamenti al testo della proposta di legge

Nel momento in cui diamo alla stampa questo numero della Rivista, il testo unificato della proposta di legge elaborata dalla Commissione Affari Interni della Camera in materia di nuovo *«status»* degli amministratori locali è ancora in attesa di esame da parte dell'Aula.

Il calendario dei lavori dell'Assemblea di Montecitorio, predisposto fino al 16 luglio prossimo, contempla la discussione di tale importante provvedimento che, tuttavia, non è stato ancora posto all'ordine del giorno ed è prevedibile che i tempi si possano allungare ulteriormente, stante la delicatezza del momento politico in corso.

Le più recenti vicende della proposta di legge dal titolo *«Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali»* sono certamente note a tutti, essendo state oggetto di costante attenzione da parte degli organi direttivi dell'Unione e di informazione sulla Rivista. È noto anche che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Affari Interni della Camera, approvato dalla stessa Commissione in sede referente nella seduta del 19 dicembre scorso e trasmesso alla Presidenza dell'Aula il 5 febbraio 1985 per l'ulteriore iter e la definitiva approvazione, ha soppresso taluni articoli del testo precedentemente varato dal Senato, in particolare

Proposte di emendamento al testo unificato approvato dalla Commissione Affari Interni della Camera e attualmente all'ordine del giorno dell'Aula, dal titolo: «Aspettative, permessi e indennità degli Amministratori locali»

(atto Camera n. 1289-166-529-612-845-884-A)

1. L'articolo 4 dell'attuale testo, nel trattare dei permessi usufruibili dagli amministratori pubblici, prevede al terzo comma, in aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti, il diritto di assentarsi dal lavoro per un massimo di 24 ore mensili, elevabili a 48 ore per i Sindaci e per i Presidenti delle Amministrazioni provinciali.

Con riferimento all'analogo ruolo svolto dai Presidenti delle Comunità montane nelle amministrazioni da essi dirette, si propone il seguente emendamento:

all'articolo 4, terzo comma, ultima riga, aggiungere: *«... e per i Presidenti delle Comunità montane»*.

2. Il testo unificato in esame non prevede più indennità di carica per il Presidente e i componenti degli organi esecutivi di Comunità montane, al contrario di quanto contemplato dall'art. 7 del testo approvato in Senato il 9 febbraio dello scorso anno ed ora soppresso dalla Commissione Affari Interni della Camera.

Si propone pertanto il ripristino del citato articolo 7 nella seguente formulazione:

«Art. 6/bis. - Ai Presidenti delle Comunità montane è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 70% di quella prevista, ai sensi del precedente art. 3, per il Sindaco di un Comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nella Comunità.

Ai componenti degli organi esecutivi delle Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50% di quella prevista per il Presidente. Tale limite può essere elevato al 60% per chi svolga funzioni di Vicepresidente vicario.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'assemblea della Comunità.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i Presidenti delle Comunità montane con popolazione superiore a 50 mila abitanti che svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita».

Si propone, infine, allo scopo di evitare la penalizzazione dei Comuni più piccoli, non discriminabili in quanto a rilevanza di funzioni esercitate e di impegno degli amministratori ad essi preposti, una congrua rivalutazione delle indennità spettanti ai sindaci delle prime due fasce di cui alla tabella A allegata alla proposta di legge in esame.

gli artt. 7, 8 e 13 che prevedono indennità di carica e di presenza per gli amministratori delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali.

Tale inopinato indirizzo assunto dalla Commissione Affari Interni sembrerebbe motivato con l'esigenza di contenere, in questa fase congiunturale sfavorevole, la spesa pubblica, con l'impegno però di riesaminare in futuro, in apposito provvedimento legislativo, lo *«status»* degli amministratori degli Enti di secondo grado.

La motivazione non può essere accettabile per due ordini di ragioni: da una parte si mantiene, contraddicendo l'assunto precedente, la previsione dell'indennità di carica a favore di amministratori di altri enti di secondo grado (v. artt. 7 e 8 della proposta di legge) quali le Aziende speciali e i Consorzi fra enti locali; dall'altra si dimentica che gli amministratori delle USL percepiscono comunque indennità di carica per effetto di leggi regionali non suscettibili di abrogazione e che quindi gli unici effettivamente esclusi — i quali peraltro non accrescerebbero che per una esigua quota gli oneri finanziari della legge — sono proprio i Presidenti delle Comunità montane, che in base alla legislazione in vigore percepiscono l'indennità di carica in virtù dell'art. 6 della legge n. 93/1981, di cui è prevista l'abrogazione nella attuale proposta.

L'UNCEM ha ufficialmente assunto iniziative negli ultimi mesi anche su tale materia, intervenendo nelle apposite sedi parlamentari al fine di sensibilizzare gli organi politici a riconsiderare opportunamente il problema.

In previsione dell'esame in Aula della proposta unificata di legge, sono stati riproposti gli emendamenti di cui al documento riportato di seguito, che tengono conto, responsabilmente, della esigenza di non accrescere oltre misura la spesa del settore pubblico allargato, ma che nel contempo costituiscono la base minimale da sostenere al fine di evitare l'esistenza di pubblici amministratori ai quali non si riconosce il diritto di essere remunerati per un'attività svolta con riferimento agli interessi della collettività locale.

È una questione di dignità, riteniamo, condivisibile da tutti.

Ma. Be.

Il punto sull'agricoltura montana europea: incontro "Euromontana" in Baviera

A Immenstadt, nella Baviera meridionale, si sono svolte le diciottesime giornate di studio indette dall'*Euromontana*, la struttura creata dalla Confederazione europea dell'agricoltura (CEA) per lo studio dei problemi delle aree montane.

Erano presenti il Presidente dell'UNCEM Martinengo, membro del Direttivo dell'Euromontana, Giuseppe Piazzoni, direttore dell'INEMO, che per molti anni è stato componente dell'Organizzazione, ed i professori Bonati e Corradini dell'Istituto di S. Michele all'Adige, che ospita la scuola tecnico-agricola con oltre 400 studenti del Trentino Alto Adige, molti dei quali trascorrono settimane di studio-lavoro in Baviera.

All'apertura dei lavori, il 29 maggio, il Presidente della CEA Orsini Rosemberg ha ribadito l'interesse dell'Organizzazione, che rappresenta le organizzazioni professionali agricole di venti Paesi europei, per i problemi della montagna e della forestazione, per i quali l'Euromontana e un gruppo di lavoro specificamente operano da molti anni. Le autorità dello Stato della Baviera hanno recato il loro saluto, illustrando le caratteristiche dell'agricoltura locale. Il Comune di Immenstadt celebra quest'anno il 625° anno della sua costituzione e la manifestazione della CEA si è inserita nel programma di tale celebrazione.

Oltre le relazioni e gli interventi, che hanno consentito un esame della situazione dell'agricoltura montana bavarese e di quella degli altri Stati partecipanti, compresa la Jugoslavia, presente con osservatori, si sono svolte visite alle aziende agricole e forestali della zona, e al caseificio di produzione del formaggio Emmenthal, la cui produzione per l'80% viene esportata in Italia.

Tema generale delle relazioni è stato l'esame delle conseguenze derivanti dalla restrizione alla produzione agricola nelle aree montane, in particolare il latte. Sono seguite relazioni sulla situazione forestale della montagna europea.

Dopo l'introduzione dell'attuale Presidente dell'Euromontana, dr Jorg Wider, l'ex Presidente, Walter Ryser, ha svolto una relazione retrospettiva degli studi e delle iniziative assunte dalla CEA in materia di agricoltura ed economia montana.

Walther Ryser è stato Presidente dell'Euromontana-CEA per 18 anni e si è dedicato all'informazione dell'opinione pubblica sulla situazione delle regioni di montagna e sull'importanza di tali regioni quali luoghi residenziali e di riposo oltre che come unità economica ed ecologica.

Il prof. Heinz Haushofer, che ha collaborato per molti anni con il Presidente dimissionario, ha reso omaggio ai meriti del signor Ryser ed al suo impegno a favore delle regioni periferiche e di montagna in Europa. Ha poi ricordato le attività dell'Euromontana-CEA per sottolineare l'importanza delle numerose raccomandazioni, risoluzioni e manifesti che conservano tutta la loro attualità. Haushofer ha terminato il suo intervento affermando che *«il signor Walther Ryser ha guadagnato la stima degli agricoltori europei di montagna».*

Relazione sulla situazione degli agricoltori di montagna in Germania

Nel suo intervento, Franz Münsterer, direttore dell'Unione agricoltori della Baviera, ha posto l'accento sui problemi che derivano dalla zonizzazione. La Repubblica Federale Tedesca riconosce tre gruppi: *«regioni di*



Una caratteristica immagine della montagna bavarese, che ha ospitato l'incontro «Euromontana» 1985

montagna», «regioni agricole sfavorite» e «piccole regioni».

Fino al 1984 il principale mezzo di promozione è stata l'indennità compensativa, tra i 55 e i 160 marchi per ettaro di superficie agricola utile, con un massimo di 10.000 marchi per azienda. Dal 1985 è possibile un aumento dell'indennità fino a 240 marchi per UBA. Il programma della Comunità Europea a favore degli agricoltori di montagna sarà determinato nei prossimi anni. I mezzi finanziari a disposizione per tale scopo saranno aumentati da 55 miliardi di marchi a 150 miliardi di marchi; la superficie che dà diritto alle indennità nelle Regioni sfavorite sarà più che raddoppiata. Le indennità saranno concesse per un massimo di 50 UBA per azienda.

Le restrizioni della produzione e loro effetti sugli agricoltori di montagna in Austria

Il sig. Franz Oberlehner, della Camera di Agricoltura dell'Alta Austria, ha sottolineato che gli agricoltori di montagna, oltre alle prestazioni economiche, rendono anche dei servizi alla collettività pubblica. La popolazione odierna è molto più sensibile ai problemi degli agricoltori di montagna.

Con riferimento alla introduzione del contingentamento del latte, egli ha lamentato che fino ad oggi non è stato possibile trovare delle soluzioni accettabili per la montagna. In futuro sarà necessario porre maggiore attenzione alle Regioni sfavorite al momento della definizione dell'entità della produzione. Secondo il signor Oberlehner le produzioni alternative devono essere più interessanti economicamente. Inoltre bisognerà compensare le prestazioni dell'agricoltura di montagna a favore del settore pubblico per l'utilizzo dei terreni come riserve naturali o per fini turistici.

Le prospettive future dell'agricoltura di montagna in Europa

Il prof. Jean Vallat dell'EPF di Zurigo si chiede se esiste realmente un'agricoltura europea di montagna. Egli ritiene che i mezzi di sostegno per le regioni di montagna devono piuttosto tener conto dei bisogni specifici delle varie regioni. Ci si può domandare se non sarebbe necessario stabilire una «*tipologia delle aziende di montagna*» a livello europeo. Questa tipologia dovrebbe adottare diversi criteri secondo gli scopi o i provvedimenti individuati. L'incoraggiamento delle regioni di montagna dovrà essere concepito in modo molto ampio: promozione regionale dell'economia in genere, pagamenti diretti, aiuti strutturali, differenziazione dei prezzi, imposizione fiscale degli agenti di produzione, ecc. In ogni caso è importante che sia aumentata la responsabilità delle Regioni, il che può essere raggiunto con la gestione regionale dei mezzi finanziari disponibili. L'Euromontana-CEA deve svolgere un importante ruolo nell'impostazione dei provvedimenti da prendere nelle regioni di montagna in Europa.

La politica della CEE a favore delle regioni di montagna e delle regioni sfavorite

Il signor Balthasar Huber, Commissario della Comunità Europea, direzione generale dell'agricoltura, ha svolto un'ampia relazione. La CEE tenta di separare i contributi a favore dell'agricoltura da una parte, e dall'altra quelli a favore della protezione dell'ambiente e del paesaggio, perché si tratta di provvedimenti diversi. Per quanto riguarda la ripartizione delle quote lattiere, gli Stati hanno la possibilità di rivolgere una particolare considerazione alle regioni di montagna e periferiche. Il margine di manovra è molto ampio. Il problema dei prezzi differenziati deve essere considerato sotto l'aspetto della politica comune ed uniforme dei prezzi. La differenziazione dei prezzi porterà a delle turbative per il mercato. Di fronte alla situazione internazionale del mercato, la Comunità deve adottare una politica prudente in materia di prezzi. Sui 20 miliardi di ECU previsti nel bilancio agricolo, circa 1,2 miliardi di ECU sono destinati alla politica delle infrastrutture.

La politica a favore delle regioni di montagna e periferiche è diventata più flessibile e si sono consolidati gli aiuti agli investimenti. Le indennità compensative sono aumentate molto, e sono ora previste anche nel settore forestale, poiché nel quadro di sostegno della pluriattività è stata considerata anche la foresta agricola.

Condizione attuale e sviluppo della foresta nelle alte montagne bavaresi

Il signor Otto Seitschek, del Ministero bavarese per l'alimentazione, l'agricoltura e l'economia forestale, ha sottolineato i vari fattori di morìa delle foreste di montagna, come il pascolo in foresta, i danni causati dalla selvaggina e l'inquinamento. Le foreste



Suggestiva istantanea sui pascoli dell'Alta Baviera: la presenza di giovani è il simbolo di un domani migliore per l'agricoltura montana europea?

di montagna devono essere sfruttate nel modo più naturale possibile. Va previsto un conseguente rinnovamento e va evitata la riduzione della superficie boscata mentre devono essere costantemente curati i giovani popolamenti. Questi dovranno essere composti solo di specie adatte alle condizioni locali: la concimazione di vaste superfici non è molto promettente. Senza una regolare coltivazione, è messa in dubbio la funzione protettrice della foresta a lungo termine. Questo evidenzia la capitale importanza dei boschi in prossimità della foresta. L'igiene dell'aria, le cure, la rigenerazione e l'accesso alle foreste sono i fattori che determineranno il destino futuro delle foreste e quindi l'equilibrio ecologico. Questo scopo non può essere ottenuto senza l'appoggio dei poteri pubblici.

Le priorità dell'attività dell'Euromontana-CEA

Il signor Jörg Wyder, Presidente dell'Euromontana-CEA, ha ricordato i compiti regionali ed interregionali dell'organizzazione. Si tratterà da un lato di affrontare i problemi regionali nelle località periferiche e dall'altro di dare raccomandazioni valide per l'intera Europa. Non si dovrà seguire una politica in accordo con tutte le organizzazioni ed i governi nazionali, ma di dare una particolare attenzione alle regioni che presentino una struttura periferica all'interno stesso delle zone di montagna. A tale proposito si possono indicare le zone mediterranee o le regioni montane della Scandinavia.

Conclusioni

Le relazioni molto approfondite ed interessanti, la discussione animata e le escursioni ben organizzate hanno indotto i partecipanti a chiedersi se si è davvero fatto tutto il possibile per mantenere anche in futuro le funzioni economiche, residenziali e di riposo delle regioni di montagna e periferiche. Il problema delle disparità regionali è stato affrontato solo in modo marginale mentre il problema dell'armonia tra il progresso tecnico con i problemi delle eccedenze di produzione non ha avuto adeguato approfondimento; la sostituzione delle risorse limitate con risorse rinnovabili non è ancora stato risolto; le influenze endogene sulle regioni di montagna e periferiche rimarranno un tema permanente. L'Euromontana-CEA giocherà un ruolo importante in tale situazione: queste le conclusioni dell'incontro di Immenstadt, ottimamente organizzato da Willy Zeller, da molti anni attivo partecipante, per la Baviera, della CEA.

Confermati gli interventi CEE per zone montane e svantaggiate

La legislazione regionale impedisce a molte Comunità montane la gestione degli interventi. L'indennità compensativa limitata fino a 145.000 lire per UBA. Interventi per forestazione, artigianato e turismo. Necessario lo stanziamento nel bilancio dello Stato per l'immediata applicazione del provvedimento comunitario.

Giuseppe Piazzoni

Un'ottima occasione di lavoro e di valorizzazione delle Comunità montane: la gestione dei nuovi interventi CEE per l'agricoltura delle zone montane e svantaggiate. Purtroppo tale ipotesi vale solo per la metà circa delle 352 Comunità montane, per quelle cioè alle quali la legislazione regionale ha affidato la delega per la gestione degli interventi in materia agricola e forestale.

Se il Senato avesse approvato la legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali non ci sarebbe bisogno di attendere la legislazione regionale di delega. L'art. 26 del d.d.l. del Senato, infatti, al 2° comma recita: «*Spettano inoltre* (alle Comunità montane) *le funzioni attribuite dalla legge, nonché la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali*».

In attesa della attribuzione «*ope legis*» di più ampie competenze a tutte le Comunità montane, l'impegno per la pronta applicazione dei nuovi interventi CEE deve comunque essere assunto da tutti gli amministratori delle Comunità montane.

Il Regolamento CEE n. 797/85

Il Consiglio dei Ministri agricoli della CEE ha deciso finalmente il rinnovo delle quattro direttive per le strutture agricole che dopo varie proroghe erano scadute a fine 1984. Sotto la presidenza del Ministro Pandolfi è stato approvato il Regolamento n. 797/85 del 12 marzo, pubblicato il 30 marzo sulla G.U. della CEE, composto di 35 articoli, dal titolo «*Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie*» (il Regolamento è stato anche pubblicato sul n. 98/bis della G.U. del 26 aprile 1985).

I settori di nuovo intervento CEE sono cinque: investimenti nelle aziende e insediamento di giovani; contabilità e associazionismo per assistenza tecnica; agricoltura montana e di zone svantaggiate; interventi forestali; formazione professione.

Per ciascun settore sono indicate norme che assorbono e in qualche caso migliorano le norme di cui alle Direttive 159, 160 e 161/72, e 268/75.

Le aziende presenteranno «*piani di*

miglioramento materiale» dell'azienda, giustificando gli investimenti con la realizzazione di un reddito migliore e duraturo. Le aziende nelle zone montane e svantaggiate potranno presentare piani di miglioramento nei primi tre anni se il volume di lavoro nell'azienda non richiede più di una ULU (unità di lavoro umano) e gli investimenti non superino i 25.000 ECU.

Pur non essendo necessaria una legge di recepimento del Regolamento, che è entrato in vigore dal 1° aprile scorso, gli Stati membri devono adempiere ad una serie di impegni, di carattere amministrativo, per dar luogo all'applicazione del regolamento suddetto. Devono definire il reddito di riferimento (salario medio dei lavori non agricoli), la nozione di imprenditore a titolo principale (con reddito comunque pari o superiore al 50% del reddito totale dell'imprenditore e tempo di lavoro per attività esterne all'azienda inferiore alla metà del tempo di lavoro totale), le modalità di concessione degli aiuti ai giovani imprenditori (sotto i 40 anni), le condizioni giuridiche delle aziende associate e la definizione dell'importo dell'aiuto (da 700 a 1050 ECU) per la tenuta della contabilità aziendale.

L'indennità compensativa

L'indennità compensativa per gli agricoltori delle zone svantaggiate e montane (in Italia oltre 17 milioni di ettari!) continuerà ad essere erogata aumentando a 101 ECU per capo di bestiame o per ettaro i 97 ECU finora assegnati (in Italia dopo la legge 423/81, poiché prima erano solo 65,6 ECU), per cinque anni, prorogabili per altri cinque. Se il beneficiario effettua l'imboschimento di parte dei terreni l'indennità avrà la durata massima di 15 anni. Trattasi di una «*novità*» da tempo attesa anche se di valore limitato. La superficie agricola minima utilizzata deve essere di tre ettari, ridotti a due nelle regioni del Mezzogiorno, nei dipartimenti francesi d'oltremare e in Grecia.

Una maggiore valutazione meritano i finanziamenti per gli investimenti collettivi, che il nuovo Regolamento conferma ed aumenta rispetto al passato. Infatti tali investimenti, beneficiari dei contributi Feoga, potranno interessare produzione, stoccaggio e distribuzione foraggi, attrezzature di pascoli ed alpeggi, strade di accesso, punti d'acqua (abbeveratoi, ecc.) e ricoveri mandrie. Il limite di spesa riconosciuto è notevolmente aumentato rispetto alla Direttiva 168; da 20.000 UC per investimento collettivo, col limite di 100 UC per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato, ora aumenta a 100.000 ECU per investimento col limite di 500 ECU per ettaro.

In passato alcune regioni, su richiesta delle Comunità montane delegate allo svolgimento delle pratiche relative alle direttive CEE, hanno sacrificato l'indennità compensativa, in tutto per il primo periodo e in parte successivamente, per privilegiare interventi per investimenti collettivi ed anche per infrastrutture, quest'ultime non beneficiarie della citata direttiva, ma in momento successivo del Regolamento 1760/78. Per tale Regolamento, sia notato per inciso, le domande presentate riguardano progetti per 555 miliardi e dalla CEE ne sono stati finanziati finora per 341 miliardi (contributo Feoga di 130 miliardi concesso).

Merita di ricordare che le Regioni hanno la possibilità, consultati gli Enti delegati e le associazioni professionali agricole, di dirottare da un capitolo all'altro i fondi per gli interventi finanziati dalla CEE nel proprio territorio, ovviamente sulla base di programmi definiti. Lo stabilisce l'art. 17 della richiamata legge 1/8/1981 n. 423, inserito anche per insistenza dell'UNCEM ma scarsamente, finora, applicato.

Vanno infine ricordati gli interventi ammessi a favore delle aziende agricole per investimenti interessanti turismo (agriturismo) ed artigianato, che in passato non sono stati ben utilizzati, anche a causa delle remore frapposte per l'ospitalità agrituristica (licenza di affittacamere, ecc.). Finora tali interventi potevano essere finanziati fino a 10.000 UC per azienda, d'ora innanzi l'importo è elevato a 40.000 ECU.

Un'ultima valutazione e proposta per gli interventi regionali in applicazione del nuovo Regolamento: assegnare il massimo consentito dell'indennità compensativa (101 ECU per UBA o ettaro), sia pure distinguendo e privilegiando le piccole e medie aziende, ma non limitare, in alcun caso, l'indennità al «minimo» — sotto il quale non si può andare — indicato nel Regolamento in soli 20,3 ECU (minimo di circa 30.000 lire e massimo di circa 145.000). Poiché al momento non esistono limitazioni certe ai finanziamenti Feoga per l'Italia, non vedo l'utilità di penalizzare le aziende agricole interessate agli interventi suddetti!

Lo stanziamento necessario per l'erogazione dell'indennità compensativa è valutabile nell'ordine di 150 miliardi annui, comprendendovi almeno 30 miliardi per gli interventi collettivi. Su tale finanziamento totale lo Stato recupera dal Feoga il 50%.

Ritardi nei rendiconti a Bruxelles

Il finanziamento complessivo statale ha subito alternanze negli anni, raggiungendo nel 1981-'82 l'importo di 100 miliardi, di cui meno del 20% è stato destinato agli interventi collettivi, avendo le Regioni privilegiato l'indennità compensativa, le cui richieste sono aumentate nel tempo, poiché i montanari si sono convinti della validità dell'iniziativa. Per il 1984 la legge 4 giugno 1984 n. 194 ha stanziato 73 miliardi. Anche considerando che alcune Regioni, per compiuto quinquennio, non avevano erogato l'indennità, lo stanziamento è stato insufficiente. Regioni co-



me la Lombardia hanno mediamente erogato il 60% dell'importo previsto per l'indennità compensativa, a causa della carenza di fondi stanziati dallo Stato. In tale Regione l'indennità ha interessato 20.145 imprenditori agricoli, pari al 36% delle aziende censite nella montagna lombarda. A fronte di rendiconti per 23 miliardi di spesa totale, la Lombardia attende ancora il rimborso di 15 miliardi dallo Stato! Ciò avviene perché non è stata correttamente applicata la norma contenuta nella citata legge 1/8/1981 n. 423 che all'art. 5 ha stabilito che il riparto dei fondi tra le Regioni avvenga sulla base delle spese rendicontate dalle Regioni e non, come si è fatto finora, sulla base di parametri statistici, per cui sono rimasti fermi e non utilizzati stanziamenti per alcune Regioni che hanno dapprima applicato con ritardo la direttiva 268/75 e poi hanno documentato importi molto inferiori agli stanziamenti assegnati.

I casi più clamorosi si riferiscono alla Sicilia e al Friuli V. G. Entrambe le Regioni hanno applicato con ritardo la direttiva CEE 268/75, e l'indennità compensativa risulta erogata in tali Regioni. In Sicilia ho accertato l'erogazione di circa 20 miliardi di indennità con fondi regionali e nessuna documentazione è stata inviata al Ministero per il rendiconto a Bruxelles, mentre restano impegnati fondi per la Sicilia, nel bilancio statale che, ove la Sicilia rinunci alla richiesta di rimborso, potrebbero essere destinati ad altre Regioni. Nel Friuli l'indennità erogata è di molto inferiore alla Sicilia, ma la Regione non ha inviato, a tutto il 31 dicembre 1983 (ultimi dati ufficiali disponibili), alcun rendiconto.

Merita di essere segnalato, in negativo, il fatto che a fronte di stanziamenti totali di 436 miliardi di lire per l'attuazione della citata direttiva 260/75 (a mezzo delle leggi 352/76 e 423/81) risultano documentati alla CEE, da parte del Ministero su rendiconto delle Regioni, soltanto 198 miliardi 646 milioni, di cui 174 miliardi 223 milioni per indennità compensativa e 24 miliardi 423 milioni per investimenti collettivi. Il rimborso richiesto alla CEE assomma infatti a soli 84 miliardi 196 milioni!

Le norme vigenti assegnano alle Regioni il termine del 30 giugno per rendicontare le spese sostenute nell'esercizio precedente e il Ministero invia successivamente tale documentazione a Bruxelles. Evidentemente i ritardi sono imputabili esclusivamente alle Regioni, pur non escludendo taluni ritardi anche da parte degli enti delegati, Comunità montane comprese.

Interventi in materia forestale

Una *«novità»* del Regolamento numero 797/85 riguarda gli interventi in materia forestale. S'è già detto della indennità compensativa concessa fino a 15 anni per le aziende (non saranno molte) che destinano a forestazione parte della superficie agricola o che migliorano le superfici boscate, mediante sistemazioni di frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali.

Tali interventi si aggiungono e migliorano quanto in atto con il Regolamento n. 269/79, la cui validità è stata prorogata a tutto il 1985. Per tale Regolamento i progetti presentati dall'Italia assommano all'importo di 742 miliardi, di cui approvati e finanziati per 446 miliardi (contributo Feoga 206 miliardi) e sono molte le Comunità montane che hanno gestito tali interventi.

I contributi ora indicati dal nuovo Regolamento sono più consistenti che nel passato. Infatti, i contributi per imboschimenti e strade forestali potranno raggiungere l'80% della spesa, mentre per gli altri interventi il limite sarà del 60%. Limiti sono peraltro fissati per l'entità delle spese, che per l'Italia, come in passato, sono inferiori alle spese reali: 400 ECU/ha per imboschimento, 300 ECU/ha per miglioramento superfici boscate, 90 ECU/ha per tagliafuoco e punti d'acqua, 14.400 ECU/ha per chilometro di strade forestali. Si consideri che il valore dell'ECU è di L. 1.440 circa.

* * *

Complessivamente i nuovi interventi decisi dalla CEE, anche se sono insufficienti e non perfettamente coordinati con gli altri interventi dei fondi comunitari (sviluppo, regionali, ecc.) come ci si attendeva, rappresentano pur sempre un contributo per lo sviluppo dell'agricoltura. Sta ora in primo luogo al Ministero e alle Regioni dare il via ai nuovi interventi. Le Comunità montane, per quanto più specificamente le riguarda, debbono fare la loro parte con decisione e celerità.

Le delegazioni regionali dell'UNCEM si sentono certo impegnate a svolgere ogni opportuna azione, anche in questo periodo che per le Regioni a statuto ordinario è di *«vacatio»*, in attesa delle nuove Giunte, affinché non tardino gli interventi ai vari livelli.

TITOLO III

Misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Articolo 13

1. Nelle Regioni comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, compilato conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua, fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti descritti all'articolo 3 di tale direttiva, entro i limiti e alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

2. La concessione di un'indennità compensativa intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti, che ecceda i suddetti limiti o deroghi alle suddette condizioni, è vietata nelle zone comprese nell'elenco approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 14

1. Sono beneficiari dell'indennità compensativa concessa dagli Stati membri, gli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ha di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 75/268/CEE, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa; può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità. È esonerato inoltre dall'impegno l'imprenditore che percepisce una pensione di vecchiaia.

Per il Mezzogiorno — comprese le isole —, le Regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare e le Regioni greche, la superficie agricola utilizzata minima per azienda è fissata a 2 ha.

2. Le spese relative all'indennità compensativa non danno diritto ad alcun rimborso a norma dell'articolo 28, se l'agricoltore percepisce una pensione di vecchiaia.

3. Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa.

Articolo 15

1. Gli importi dell'indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in funzione della gravità e

degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati, fermo restando che l'indennità non può essere inferiore a 20,3 ECU per unità di bestiame adulto (UBA) o, eventualmente, per ha nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE:

a) Per la produzione bovina, equina, ovina o caprina, l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame detenuto. L'indennità non può superare 101 ECU per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 101 ECU per ha di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità di bestiame adulto (UBA) è riportata nell'allegato.

Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'indennità soltanto nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, nonché nelle zone di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione delle aziende.

Allorché gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della suddetta direttiva, il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione per imprenditore beneficiario nel calcolo dell'indennità non può superare 20 unità.

b) Nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, previa detrazione della superficie destinata all'alimentazione del bestiame, di quella destinata alla produzione del frumento e alla superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ettari per azienda. Essa non può superare 101 ECU/ha.

2. Gli Stati membri possono non concedere l'indennità compensativa per tutte o per alcune delle produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera *b*).

3. Nel caso in cui il beneficiario di un'indennità compensativa effettui l'imboschimento di parte o di tutte le superfici che servono di base per il calcolo dell'indennità, tali superfici possono continuare ad essere considerate per il calcolo dell'indennità per una durata massima di 15 anni a decorrere dalla data dell'imboschimento.

Articolo 16

Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 13, paragrafo 1, a propensione turistica o artigianale, oltre agli investimenti agricoli il piano di miglioramento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c*), può prevedere investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda agricola. In questi casi possono essere compresi negli investimenti di cui all'articolo 4 investimenti di carattere turistico e artigianale per un ammontare che non superi i 40.000 ECU per azienda.

Articolo 17

1. Nelle zone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonché, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.

2. I lavori di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se ciò è giustificato dal punto di vista economico, misure idrauliche agricole di piccola entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

3. L'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, che possono beneficiare del finanziamento da parte del Fondo, non può superare 100.000 ECU per l'investimento collettivo, 500 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e 5.000 ECU per ettaro irrigato.

TITOLO VI

Misure forestali nelle aziende agricole

Articolo 20

1. Gli Stati membri possono accordare alle aziende agricole, che soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), un aiuto all'imboschimento delle superfici agricole e agli investimenti per il miglioramento delle superfici boscate, come la sistemazione di frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali.

Rientrano in questi investimenti le spese di adattamento del macchinario agricolo ai lavori di silvicoltura.

2. Le spese effettive sostenute dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1 possono beneficiare del contributo del Fondo sino a concorrenza

— dell'80% del costo per l'imboschimento e le strade forestali,

— del 60% per gli altri lavori di cui al paragrafo 1,

e di un volume massimo di investimenti di 40.000 ECU per azienda, entro i limiti tuttavia di 10.000 ECU per gli investimenti relativi al miglioramento delle superfici boscate nonché entro i seguenti importi massimi imputabili:

— 1.400 ECU per ettaro per le opere di imboschimento,

— 300 ECU per ettaro per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento,

— 90 ECU per ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua,

— 14.400 ECU per chilometro per le strade forestali.

ALLEGATO

Tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità bestiame adulto (UBA), di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di età superiore a 6 mesi:	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni:	0,6 UBA
Pecore:	0,15 UBA
Capre:	0,15 UBA

I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimi e minimi per UBA, di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

(Stralcio dei punti principali del Regolamento CEE 797/85).

Mutui 1981-'84 degli Enti locali: concorso dello Stato

Nuove disposizioni del Ministero dell'Interno per gli ammortamenti

Il 30 aprile scorso il Ministero dell'Interno ha diramato la circolare n. 4, pubblicata sulla G.U. n. 112 del 14 maggio scorso e riprodotta in calce, concernente l'illustrazione delle disposizioni che regolamentano il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui assunti dagli enti locali.

Per quanto le Comunità montane siano direttamente legittimate, com'è noto, solo da quest'anno a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti in virtù dell'art. 6 della legge 22-12-1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) e quindi siano interessate alle norme in materia solo a far data dall'anno in corso, la circolare ha un notevole rilievo per i Comuni che hanno assunto mutui dallo Stato dal 1981 in avanti.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare 30-4-1985, n. 15400/AG FL 4/85

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

Ai prefetti della Repubblica

Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.

Al commissario dello Stato nella Regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella Regione sarda

Al commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia

Al Presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

§ 1. Premessa

Il concorso dello Stato a fronte degli oneri per l'ammortamento dei mutui assunti dagli enti locali è regolamentato da diverse norme.

In particolare, il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, all'art. 5 disciplina l'intervento erariale in conto rate dei mutui in ammortamento dal 1982, mentre l'art. 7, commi sesto ed ottavo, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, disciplina l'intervento erariale in conto rate dei mutui in ammortamento dal 1983.

Il tenore delle norme che riguardano i suddetti interventi consente di configurarli come contributi attribuiti a tempo indeterminato, senza tener conto, quindi, delle successive variazioni intervenute nel periodo di ammortamento dei mutui relativi.

Per i mutui in ammortamento dal 1984 e dal 1985, invece, l'intervento erariale è disciplinato dall'art. 13 del decreto-legge n. 55/1983, successivamente modificato dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Le suddette norme limitano il finanziamento al solo periodo di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1983 e 1984 e, pertanto, l'intervento erariale si configura come un vero e proprio rimborso degli oneri relativi nei limiti fissati dalla legge.

§ 2. Mutui assunti fino a tutto l'anno 1981 ed in ammortamento dal 1982

Per i mutui assunti dagli enti locali fino a tutto l'anno 1981, ed in ammortamento dal 1982, gli oneri finanziari annui segnalati con le comunicazioni eseguite in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 786/1981, convertito nella legge n. 55/1982, sono stati integralmente ammessi a contribuzione erariale e l'ammontare relativo è stato conglobato e consolidato nelle rate trimestrali a decorrere dal 1982.

Non sono modificabili con successive segnalazioni. Nel certificato del bilancio 1985 e nella comunicazione delle attribuzioni per lo stesso anno, l'importo di tali oneri è stato isolato dalle contribuzioni erariali trimestrali e cumulato con tutti gli altri contributi erariali per rate di ammortamento di mutui in estinzione.

Detta operazione è stata effettuata sia allo scopo di rendere più agevole l'applicazione delle norme in materia di finanzia locale, sia per tener distinti nettamente i vari tipi di intervento statale a favore dei comuni e delle province.

§ 3. Mutui assunti nel 1982 ed in ammortamento dal 1983

L'intervento dello Stato per l'anno 1983, per i mutui assunti nel 1982, era subordinato all'istituzione della sovrimposta sul reddito dei fabbricati ed era quantificato in relazione all'aliquota applicata.

Per detti mutui il cui ammortamento è iniziato nel 1983, questo Ministero è già in possesso della certificazione prescritto col decreto interministeriale del 6 giugno 1984, distintamente per i comuni e per le amministrazioni provinciali.

Di conseguenza, entro il 31 maggio prossimo sarà disposta l'erogazione degli importi dovuti ai sensi del richiamato art. 13, primo comma, della legge numero 730/1983 e risultanti dalla predetta certificazione.

Così come è stato effettuato per il 1984, anche per il 1985 sarà escluso dall'erogazione l'importo degli interessi di preammortamento che sono stati sostenuti dagli enti esclusivamente per l'anno 1983.

§ 4. Mutui assunti nel 1983 ed in ammortamento dal 1984

4.1. *Rimborso degli oneri per l'anno 1985*

Ai sensi della normativa sopra richiamata, lo Stato è tenuto a rimborsare nei limiti fissati dalla legge gli oneri per l'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1983. Per essi, con circolare F.L. n. 4/84 del 16 aprile 1984, venne prescritta la presentazione di un apposito certificato che ha costituito il titolo necessario per attivare il cennato rimborso per le rate scadute in detto anno.

Tale certificato sarà ritenuto valido anche per l'anno 1985 e fino a quando i singoli mutui in esso indicati non saranno completamente estinti. Anche per i relativi contributi viene detratto l'ammontare degli interessi di preammortamento, sostenuti solo nel 1984 e non ripetibili nel 1985.

È possibile, tuttavia, che il predetto certificato debba essere modificato in conseguenza:

a) della variazione della rata di ammortamento dei mutui per effetto della modificazione del tasso di interesse qualora il relativo contratto contenga la clausola di variabilità del tasso stesso;

b) dell'inclusione dell'intera annualità di ammortamento per i mutui il cui ammortamento è iniziato con una decorrenza diversa dal 1° gennaio 1984;

c) della necessità di detrarre dal contributo erariale eventuali successivi concorsi di altri enti, nonché l'importo dei canoni di affitto nel caso in cui trattasi di mutui destinati all'edilizia popolare e per i quali l'ente percepisce un canone di locazione che è finalizzato al rimborso del mutuo.

In tali casi è necessario che gli enti interessati trasmettano, in originale e due copie conformi alla prefettura, entro il termine perentorio del 30 giugno 1985, stabilito dal comma undicesimo dello stesso art. 6, un attestato conforme all'allegato A (*omissis* - n.d.r.).

Fa fede della data di presentazione del certificato il timbro della raccomandata postale. È auspicabile la trasmissione del documento a mano.

È appena il caso di precisare tuttavia che gli attestati che saranno presentati successivamente a tale data non potranno essere presi in considerazione.

In detto attestato devono essere riportati i nuovi totali complessivi della parte prima del certificato originario nonché l'importo complessivo dei mutui assunti (colonna 4) in precedenza non totalizzato. Devono essere inoltre riportati analiticamente nel prospetto appositamente predisposto soltanto i mutui che subiscono variazioni rispetto all'anno precedente. Per facilitarne l'individuazione ai fini dei necessari controlli contabili e di elaborazione elettronica è assolutamente indispensabile che il numero d'ordine del mutuo previsto nell'apposita colonna corrisponda esattamente al numero d'ordine del certificato originario già in possesso di questo ufficio.

4.2. *Definizione degli oneri per l'anno 1984*

Sulla base delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, le prefetture hanno eseguito il riscontro degli atti ed hanno liquidato i contributi erariali. Tali contributi sono stati erogati in acconto nella misura percentuale del 41,461% a causa dell'insufficienza dello stanziamento di bilancio.

Non appena i fondi all'uopo necessari saranno disponibili, questo Ministero provvederà all'erogazione del saldo spettante sull'importo già determinato.

Si precisa tuttavia che nell'eventualità di rettifiche intervenute successivamente all'invio del certificato originario gli enti interessati sono tenuti a ripresentare alla competente prefettura un nuovo certificato, in sostituzione del precedente, debitamente integrato.

Tale ipotesi può verificarsi in applicazione del diciottesimo e ventiduesimo comma dell'art. 6 della legge numero 887/1984 e riguarda l'accollo, a carico degli enti locali, delle rate di ammortamento dei mutui assunti da consorzi fra gli enti stessi nonché gli oneri derivanti da modificazioni apportate nell'anno 1984 ai contratti di mutuo, ove non evidenziate nelle controdeduzioni a suo tempo presentate.

Alla rideterminazione della sanzione della riduzione dei contributi statali nelle rate di ammortamento dei mutui assunti nel 1983 provvederà direttamente questo Ministero sulla base della documentazione in suo possesso.

In tale sede saranno definite tutte le questioni pendenti in ordine alla liquidazione del contributo erariale effettuata dalle prefetture, tenendo conto anche delle controdeduzioni presentate dagli enti locali interessati, ai quali sarà data opportuna comunicazione.

§ 5. Mutui assunti nel 1984 ed in ammortamento dal 1985

Come è stato già illustrato con circolare F.L. n. 2/85, del 25 gennaio 1985, la legge finanziaria del corrente anno ha apportato numerose modificazioni al regime di intervento dello Stato nell'onere per l'ammortamento dei mutui contratti nel 1984.

5.1. *Estensione del contributo erariale*

Il quattordicesimo e quindicesimo comma del ripetuto art. 6 della predetta legge, infatti, prevedono il totale trasferimento a carico dell'erario delle rate di ammortamento dei mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro e con il credito sportivo, nonché dei mutui contratti con altri istituti, soltanto nel caso che essi siano stati destinati al finanziamento di opere relative al risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, assistite dal contributo previsto dall'art. 10 della legge stessa, ovvero ad attivare od integrare finanziamenti regionali, o di altri enti, in misura non inferiore al 50 per cento, e comunitari, o di altri organismi internazionali, di cui alla lettera *e*) dell'art. 10 del decreto-legge n. 55/1983 nel testo della legge di conversione n. 131/1983.

Per tutti gli altri mutui contratti ai sensi del predetto art. 10, il sedicesimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 prevede il concorso erariale nella misura della rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso del 10,50 per cento praticato dalla Cassa depositi e prestiti e comunque in misura tale da non superare il tetto dei 900 miliardi complessivamente stanziati nel bilancio dello Stato per questo tipo di intervento.

5.2. *Requisiti dei mutui per l'ammissibilità a contributo erariale*

È opportuno rammentare che i mutui per i quali viene richiesto l'intervento dello Stato devono rispondere a tutti i requisiti previsti dalle norme in vigore.

In particolare, si richiama l'attenzione sulle caratteristiche fondamentali delle operazioni finanziarie soprattutto per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché su tutte le altre disposizioni ampiamente illustrate al paragrafo 2 della circolare F.L. numero 4/84 del 16 aprile 1984.

Per quanto concerne il credito esterno alla Cassa depositi e prestiti si ribadisce che per non incorrere nella sanzione prevista dalla legge, esso deve essere attivato esclusivamente per le opere e per le spese indicate nell'articolo 10 del decreto-legge n. 55/1983, commentato analiticamente al paragrafo 5 della suddetta circolare.

Ai fini dell'ammissione a contribuzione erariale è necessario, infine, che siano state soddisfatte tutte le formalità previste dal ventitreesimo comma dell'art. 6 della legge n. 887 del 1984, in ordine alla stipula, alla durata dell'ammortamento, alla spesa da finanziare nonché all'erogazione del mutuo per stati di avanzamento, così come già specificato al paragrafo 4.7. della circolare F.L. n. 2/85 del 25 gennaio 1985.

Il successivo ventiquattresimo comma dello stesso art. 6 ha, comunque, concesso agli enti locali la facoltà di adeguare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge

finanziaria (e quindi entro il 31 marzo 1985) i contratti di mutuo che presentavano difformità rispetto alle formalità richieste dalla legge.

5.3. *Calcolo del contributo erariale parziale*

Per quanto concerne la quantificazione del contributo erariale parziale, si ritiene opportuno ribadire che la contribuzione al tasso del 10,50% praticato dalla Cassa depositi e prestiti deve essere calcolata rideterminando una rata annua posticipata di ammortamento per lo stesso numero di anni del mutuo.

Nel precisare che eventuali contributi di altri enti competono in aggiunta al contributo erariale, che subisce una decurtazione nel solo caso che esso, con i contributi stessi, superi l'importo della rata di ammortamento, si riportano qui appresso i coefficienti che consentono la determinazione della rata, coefficienti che devono essere moltiplicati per il capitale mutuato:

anni	*coefficienti*	*anni*	*coefficienti*
5	0,2671754954	16	0,1316443997
6	0,2329818746	17	0,1285448518
7	0,2087986667	18	0,1258630182
8	0,1908692763	19	0,1235306897
9	0,1771063831	20	0,1214932653
10	0,1662573206	21	0,1197065219
11	0,1575247041	22	0,1181342647
12	0,1503767456	23	0,1167465900
13	0,1444451173	24	0,1155185815
14	0,1394665871	25	0,1144293198
15	0,1352480015		

Naturalmente anche gli interessi di preammortamento vanno calcolati al tasso del 10,50% ed il contributo erariale spetta per il solo primo anno.

In concreto il contributo dello Stato per gli interessi di preammortamento deve essere calcolato proporzionando l'importo calcolato al tasso del mutuo a quello del 10,50%.

Una volta acquisiti tutti gli elementi atti a quantificare l'onere effettivo dei mutui in argomento, sarà possibile verificare se i fondi a disposizione saranno sufficienti per erogare il contributo parziale calcolato come innanzi descritto, oppure se sarà necessario aumentarlo o ridurlo proporzionalmente.

5.4. *Certificazione e adempimenti degli enti locali*

Come per il 1984, le rate di ammortamento dei mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e col credito sportivo saranno fornite direttamente dai predetti istituti mutuanti a questo Ministero, e pertanto gli enti locali non devono fare alcuna comunicazione al riguardo.

Per attivare il concorso statale nell'ammortamento dei mutui contratti con altri istituti di credito, i comuni e le province sono tenuti a presentare un certificato conforme al modello allegato B (*omissis* - n.d.r.), anche se negativo, alla locale prefettura e, per i comuni della Valle d'Aosta, alla presidenza della Giunta regionale entro il termine improrogabile del 30 giugno 1985. Il timbro postale della raccomandata fa fede della data di presentazione del certificato. È auspicabile, comunque, la trasmissione a mano.

Come per il passato, all'originale del certificato debbono essere accluse le copie conformi delle deliberazioni di assunzione dei mutui e dei relativi contratti con gli allegati in essi richiamati.

I certificati vanno presentati in un originale e due copie conformi, redatti a macchina e con la firma del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, del segretario e del ragioniere, ove esista.

Tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, ottenuti per troncamento delle ultime ultime tre cifre.

Nei certificati debbono essere elencati nella parte prima i mutui contratti per le finalità di cui alla citata legge n. 308/1982 ed alla lettera *e*) dell'art. 10 del decreto-legge n. 55/1983.

Nella parte seconda vanno elencati i mutui contratti nell'ambito delle altre fattispecie indicate nel predetto art. 10, riportando oltre all'effettiva rata risultante dal piano di ammortamento per quota interessi e per quota capitale, anche la rata calcolata al tasso del 10,50%. Si precisa inoltre che l'importo da indicare come contributo ammissibile (colonna 30) deve corrispondere all'annualità calcolata al 10,50 o, se inferiore, all'importo effettivo a carico dell'ente (colonna 26).

Nella parte terza debbono essere elencati i mutui contratti al di fuori dello stesso art. 10. Essi sono esclusi dal beneficio erariale ed attivano la sanzione nella nuova misura prevista dal comma diciannovesimo dell'art. 6 della legge n. 887/1984.

Sulla base della predetta certificazione, questo Ministero disporrà il rimborso delle somme risultanti nella prima e seconda parte determinando la misura dell'intervento statale in relazione al fondo all'uopo disponibile e previa applicazione della cennata sanzione, come si è già detto al punto 5.3.

La complessa operazione presuppone l'acquisizione della certificazione di tutti gli enti locali entro il predetto termine del 30 giugno 1985. Pertanto allo scopo di non pregiudicare gli interessi degli enti adempienti, è assolutamente necessario il rigoroso rispetto del termine anzidetto.

§ 6. **Adempimenti delle Prefetture**

Nel ribadire la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità ai fini della soluzione dei numerosi problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi, le prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.

Copia della circolare ed i moduli dei certificati devono essere consegnati ai segretari degli enti che devono essere convocati in una riunione di lavoro, nella quale siano illustrate le presenti istruzioni e sia dato adatto rilievo alla necessità di una puntuale osservanza di termini e modalità.

Si fa presente che questo Ministero, ove occorra, è favorevole all'invio di propri funzionari in loco.

Le certificazioni devono essere sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata e, quindi, liquidate per l'ammissione a pagamento da parte di questo Ministero.

Come per il passato, i mutui concernenti opere non rientranti nelle fattispecie previste dalla legge o non ritenuti ammissibili a contributo erariale per difetto nei requisiti richiesti debbono essere esclusi dall'importo ammesso a liquidazione.

L'esclusione va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni.

Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmessi per conoscenza a questo Ministero.

L'originale ed una copia del certificato, munite del bollo d'arrivo, saranno trasmesse a questo Ministero entro il 20 luglio prossimo per corriere speciale ed in unico plico con quattro distinti riepiloghi:

1) enti per i quali non deve essere applicata la sanzione;

2) enti per i quali deve essere applicata la sanzione;

3) enti che, nonostante le istruzioni, versano in condizioni di contestazione;

4) enti con certificato negativo.

Una copia del certificato deve essere trattenuta agli atti della prefettura.

Per i comuni della Valle d'Aosta, i cennati adempimenti saranno svolti dal competente organo regionale.

Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si fa presente, ad ogni buon fine, che è stata indetta una riunione di lavoro con i funzionari delle prefetture per facilitare l'applicazione delle disposizioni suddette e per fornire tutti i chiarimenti che all'uopo si renderanno necessari.

Il Ministro: Scalfaro

Cinema e montagna

A Trento il 33° Film-Festival internazionale della Montagna e dell'esplorazione

Giovanni Pizzuti

Vi è un cinema che non muore: quello che del mondo offre alla considerazione dello spettatore gli aspetti migliori, i sentimenti più alti, l'impegno dell'umanità verso mète che elevano, ed il «*Festival della montagna*» concluso a Trento nei primi dello scorso maggio, ha dimostrato quanto ciò sia vero con una eccezionale presenza di pubblico nelle due sale dove si proiettavano i film in concorso.

Si è trattato quest'anno del 33° anno della manifestazione internazionale dedicata alla montagna ed all'esplorazione: un festival che, nel proprio settore di specializzazione, ha conquistato una posizione preminente a livello mondiale.

Le montagne sono protagoniste con l'uomo: la loro stupenda bellezza è un invito ad entrare in quello scenario dove tutto è limpido e puro, dove la natura stessa rispecchia la primigenia varietà della fauna e della flora e sembra voler chiedere di essere conosciuta, ammirata e studiata. Questo è stato il sottofondo dei temi dei 45 film di montagna e dei sei di esplorazione ammessi a concorrere nel Trentino: una specie di defilé ove monti e montanari hanno espresso le proprie caratteristiche davanti all'obiettivo.

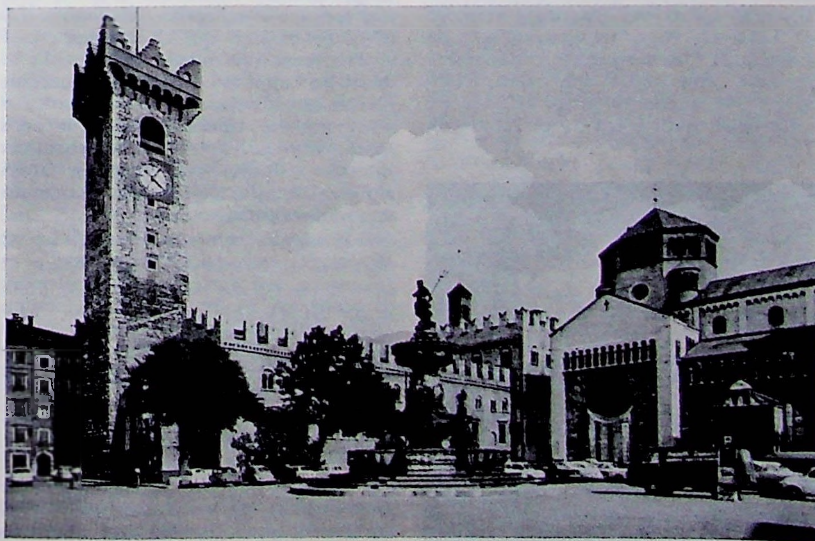
Vi è stata anzitutto la narrazione delle ascensioni su alcune vette particolarmente ardue, ripetuta con sfaccettature diverse: il regista Emil Fornay (Cecoslovacchia), in «*Impresa radiosa sul Lhotse Shar*», non si limita ad entrare nel dettaglio dei due lunghi mesi di lotta che hanno consentito di raggiungere gli 8.400 metri di quota, ma spiega che per gli uomini impegnati nell'impresa, l'alpinismo non è solo ascensione, ma è un modo di intendere e di vivere la montagna; ne «*Il primo settimo*» (regìa di Karel Vlcek) si coglie invece il sorgere della passione per le scalate in un giovanissimo che, con soli 11 anni, riesce a conquistare una montagna superando difficoltà di settimo grado. Vi è poi la descrizione del tentativo di conquistare il Gasherbrum «*primo*» («*Gasherbrum montagna luminosa*» con la rega di Lothar Brandler, Francia) — quota 8048 — da parte di un gruppo di alpinisti francesi non più giovanissimi, e, come in contrappunto, la arrampicata di Messner («*Gasherbrum, la montagna lucente*» regista Werner Herzog, Germania Federale) che, senza riscendere al campo base, riesce a passare dalla cima del Gasherbrum primo a quella del Gasherbrum secondo, anche questa oltre quota 8.000.

Sono capacità ed esperienze che divengono particolarmente utili quando applicate alla speleologia, nella esplorazione di caverne ed abissi, di corsi d'acqua sotterranei, di nuove sorgenti: temi trattati dal regista inglese Sid Perou ne «*Il fiume nascosto di Gaping Gill: il varco*» e dal regista francese Alain Baptizet in «*Punto di non ritorno*». Due lavori con riprese difficili che documentano non soltanto la preparazione tecnica degli speleologi, ma anche quella degli operatori; ed un grande coraggio di tutti.

La montagna si offre anche a chi vuol compiere quelle spericolate discese che vanno sotto il termine di «*sci estremo*».

Due i cortometraggi sul tema: «*Con gli sci sulle cime del mondo*» (Cecoslovacchia, regìa di Jozef Kaiser) narra le vicende del campione Pavel Rajtar che scende anche da quote di 8.000 metri, su pareti quasi perpendicolari, mentre «*La decisione*» (Germania Federale, regìa di Gerhard Baur) mostra l'analisi che Franz Seeberger, alpinista e sciatore esperto, compie prima di una discesa estrema dal Piz Palü. È questo un filmato che lascia lo spettatore con il fiato sospeso, e che giustifica ampiamente la decisione finale dello sciatore: non vale la pena rischiare la vita. È anche questo un monito della montagna.

Accanto a tematiche sportive, quelle di ricerca, didattiche, naturalistiche, sociologiche. «*La foresta degli sciamani*» (Italia, regìa di Giancarlo Ligabue) documenta l'attività medianica e paramedica di questi stregoni, ed offre l'occasione per una indagine sulla vita delle popolazioni dell'Amazzonia, uno dei più vasti ambienti naturalistici del mondo, ancora non toccato dalla civiltà tecnologica. «*L'oro verde della valle d'argento*» (Italia, regìa di Ernst Pertl), vede come protagonista un giovane della Valle di Fleres il quale vive in simbiosi con la sua montagna, che gli dona, oltre allo svago domenicale, anche il prezioso e sudato fieno delle altitudini. «*Biografia di un paese alpino*» (Italia, regìa di Renato Morelli) propone i vari aspetti della



Una veduta di Trento

vita tradizionale e della cultura popolare di Penia, paesino della Valle di Fassa; «*Verde antico per l'Abruzzo nuovo*» (Italia, regìa di Febo Grimaldi) presenta gli angoli più suggestivi delle montagne abruzzesi documentando tradizioni, flora e fauna e situazioni socioeconomiche della popolazione locale.

Altro filmato di grande interesse documentario quello di Giorgio Tomasi dal titolo «*Giorni d'erba*»: una storia di transumanza. Un gruppo di pastori lascia le montagne trentine per svernare nella pianura veneta tra il Piave ed il Tagliamento. Il gregge di 1.300 pecore si sposta lentamente lungo la Valsugana e l'alto Veneto alla ricerca di nuovi pascoli in attesa della bella stagione. Viaggio costellato di avventure e difficoltà fino a quando uomini ed animali si mettono sulla strada del ritorno, dopo quasi sei mesi di assenza da casa e 500 chilometri di viaggio.

Finalmente il film vincitore del festival: «*La traccia*» (Francia, regìa di Bernard Favre). È un lungometraggio che attraverso il racconto dell'odissea del protagonista, fornisce un quadro della povera vita della gente di montagna, delle usanze e del folclore nella seconda metà dell'800 in Savoia e nel nord Italia. Nel settembre del '59 un uomo lascia l'alpeggio di alta montagna e scende con il gregge in valle. Ultimato il lavoro dei campi, carica il mulo e, zaino in spalla, lascia il proprio casale avventurandosi come venditore ambulante nel Piemonte e in Lombardia mentre i franco-piemontesi sono in guerra con l'Austria. Quando torna a casa la Savoia è diventata francese.

Naturalmente i film presentati a Trento sono stati più di quelli qui ricordati, ma, sia pur con spunti diversi, i temi sono stati le tecniche di ascesa su pareti rocciose o su ghiaccio, la vita degli animali dei boschi e delle altitudini, i fiori e le piante, le usanze, il folclore e le situazioni sociali proprie dei borghi e dei paesi di montagna. Tutti applauditi dal pubblico, e quanto mai meritevoli di essere proiettati nelle sale cinematografiche o in televisione.

Terza edizione a Orbetello del Festival della terra

In programma dall'11 al 15 settembre prossimo

Per la terza volta la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto ed il Comune di Orbetello organizzano per il prossimo settembre la terza edizione dell'«*Agrifilmfestival - Incontro del cinema e dei media sulla Terra*». È una iniziativa in espansione: la seconda edizione, che si tenne dal 14 al 18 settembre dello scorso anno ad Orbetello, registrò un accresciuto interesse e confermò la sua validità ritagliandosi, con originalità ed autorevolezza, un proprio spazio nel panorama delle manifestazioni cinematografiche italiane. È anche per questa ragione che l'UNCEM entrò nel Comitato d'onore del Festival. Nato per presentare la rassegna di film a soggetto e documentari con temi legati alla terra, l'edizione 1984 presentò oltre 90 opere, molte delle quali a carattere retrospettivo, di produzione italiana ed estera.



La rassegna di settembre prevede due sezioni: un *seminario cinematografico* ed uno *tecnico scientifico:* il primo è suddiviso in tre aspetti: *storico* (realizzato in collaborazione col prof. Brunetti, storico del cinema di Padova), e si analizzeranno i modi documentaristici o affabulativi con cui il cinema italiano rappresentò la campagna durante il periodo fascista, sviluppando una retorica della terra: in questa sezione si terranno proiezioni di films e documentari d'epoca fascista di particolare significato storico; *cinema tedesco e la terra dal dopoguerra ai giorni nostri:* qui ci si occuperà di ripercorrere una storia del cinema tedesco in rapporto al mondo contadino con risalto di una produzione volta al recupero dei valori tradizionali della terra; *etno-antropologico*, a carattere interdisciplinare, con specifica attenzione all'analisi della cultura contadina nel territorio toscano.

Il secondo seminario, suddiviso in altrettante tre sezioni è dedicato a *informatica ed agricoltura* (si propone di realizzare in dettaglio tutti i potenziali contributi delle cosiddette nuove tecnologie dell'informazione basate sull'informatica e sulla telematica allo sviluppo dell'agricoltura ed al miglioramento della vita nel mondo agricolo); *agrobiotecnologie* (studio dei fenomeni biologici tali da consentire applicazioni neppure pensabili una decina di anni fa); *informazione e divulgazione agricola* (analisi degli strumenti e dei contenuti dell'informazione e divulgazione agricola con richiami alla politica agricola di questo secolo e raffronti con la diversa situazione a livello europeo).

Già l'edizione dello scorso anno rappresentò un impegno intensivo, diurno e serale, suddiviso in cinque giornate: un programma come quello previsto per questa edizione dovrebbe esserlo altrettanto: è quindi assai gradita, da parte degli organizzatori, la più vasta attenzione per questa iniziativa che rimane unica in Italia.

M. Ch.

Per le Comunità montane

Nella edizione 1984 la Comunità montana delle Colline del Fiora presentò due filmati di interesse territoriale-ambientale ed architettonico-archeologico che gli valse una menzione. Invitiamo, mediante la rivista, tutte le Comunità che abbiano prodotto filmati (in diverse tecniche e standard) a sottoporre agli organizzatori del festival il materiale, in modo da poter presentare realizzazioni che spesso non hanno circuito e che, pur di valore, non trovano spazi. I contatti possono essere presi direttamente dalle Comunità montane con la segreteria del festival: la sede UNCEM di Roma è comunque disponibile a fare da tramite.

Segreteria generale
AGRIFILMFESTIVAL
Via E. Quirino Visconti, 85
00193 ROMA - Tel. 06/3581197

A piccoli passi verso una sostanziale riforma delle USL

Approvata la legge di sanatoria dei precari. Varato un disegno di legge governativo che anticipa alcuni elementi della riforma

Folco Maggi

La G.U. n. 124 del 28-5-1985 ha pubblicato la legge 20-5-1985 n. 207, concernente la *«Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle Unità sanitarie locali»*, meglio conosciuta come legge di sanatoria. In realtà la legge non si limita a dettare norme per la sistemazione in ruolo dei precari delle USL, ma disciplina in modo nuovo anche il sistema delle procedure concorsuali affidandone la titolarità direttamente alle USL anche se per un periodo limitato nel tempo.

Evidentemente, il legislatore ha avvertito la necessità di procedere ad una riforma del sistema concorsuale rendendolo più snello proprio nel momento in cui ha dovuto, con un provvedimento eccezionale, rimediare ad una situazione patologica in cui si sono venute a trovare le USL.

Non c'è dubbio infatti che l'inquadramento diretto in ruolo del personale precario assunto dalle USL sia un «*vulnus*» all'ordinamento giuridico che, per espressa norma costituzionale, vuole che l'assunzione agli impieghi pubblici avvenga per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Il provvedimento di sanatoria si giustifica pertanto solo per l'eccezionalità della situazione imputabile, a giudizio del legislatore, in primo luogo alla difficile fase di avvio della riforma sanitaria, ma anche al sistema troppo complicato delle procedure concorsuali che non avrebbero consentito alle Unità sanitarie locali di assumere personale attraverso la normale procedura.

Ma qui non bisogna dimenticare che altre cause hanno concorso a dare origine e corpo al precariato nelle Unità sanitarie locali, che se non superate potranno dar luogo di nuovo al medesimo fenomeno a dispetto delle buone intenzioni del legislatore e della nuova e diversa normativa sulle procedure concorsuali.

Ricordarle perciò è anche un invito a superarle o ridurle per evitare che di qui a qualche anno si debba por mano ad un altro provvedimento di sanatoria che apparirebbe oltre tutto incomprensibile e accentuerebbe le lacerazioni che si sono prodotte all'interno dello stesso personale.

Al riguardo, appare significativa ed ammonitrice la contrapposizione tra i due rami del Parlamento per la sanatoria del personale che ricopriva posizioni apicali, che di certo non ha giovato a tranquillizzare un mondo complesso ed aggrovigliato quale è quello delle USL.

La soluzione prescelta, nel mentre obbedisce giustamente al principio della professionalità e della competenza, maggiormente richieste in un settore altamente specializzato quale è quello della sanità, ha per contro lasciato insoddisfatte, inappagate le attese di alcune centinaia di dipendenti che probabilmente non possono comprendere le motivazioni del diverso trattamento loro riservato dal legislatore. Oltretutto, la mancata sanatoria del personale che ricopriva per incarico posizioni apicali si riflette nel concreto negativamente anche sugli incaricati nelle posizioni iniziali ed intermedie che non avrebbero così titolo alla sanatoria per mancanza del corrispondente posto vacante d'organico.

Il fatto quindi che contestualmente al provvedimento di immissione diretta in ruolo del personale precario sia stata varata una normativa diretta a rendere più agile lo svolgimento dei concorsi pubblici, appare certamente apprezzabile per gli effetti positivi che si avranno nella gestione dei concorsi da parte delle USL, ma non sufficiente se contemporaneamente non si incide in profondità sulle altre cause o concause che hanno originato il fenomeno del precariato.

Tra queste, in primo luogo la ritardata pubblicazione dei ruoli nominativi regionali. In diverse Regioni la pubblicazione non è ancora avvenuta. Viene così a mancare uno strumento indispensabile di governo del personale la cui esistenza è pregiudiziale per una corretta e definitiva approvazione delle piante organiche delle Unità sanitarie locali.

Il superamento delle piante organiche provvisorie, ammesso che tutte le USL ne siano allo stato dotate, è un punto di arrivo irrinunciabile a brevissimo termine anche perché spesso risultano prive di riscontro reale rispetto al personale in servizio.

Il blocco delle assunzioni previsto dalle leggi finanziarie succedutesi negli anni passati, pur se mitigato dalle possibilità di deroga, ha contribuito non poco alla creazione del precariato. L'impedimento infatti è stato aggirato dalle USL attraverso assunzioni temporanee, anche mediante convenzioni, per far fronte a necessità di assistenza sanitaria assolutamente inderogabili.

È augurabile che nel prossimo esercizio finanziario l'unico limite all'assunzione di personale da parte delle Unità sanitarie locali sia l'esistenza di un posto vacante d'organico.

La mancata definizione istituzionale della Unità sanitarie locali, l'incertezza nel finanziamento del fondo sanitario nazionale e l'inadeguatezza dello stesso rispetto al reale fabbisogno delle USL, peraltro inspiegabilmente sottostimato, l'indefinito ed altalenante

ruolo della Regione nella politica sanitaria rispetto all'Ente locale cui dovrebbe far capo la titolarità della funzione sanitaria, sono stati e restano elementi di incertezza e di impaccio nell'azione politica ed amministrativa delle Unità sanitarie locali con riflessi negativi soprattutto nella gestione del personale.

L'intreccio di competenze politiche, gestionali ed amministrative in capo all'organo «Comitato di gestione» ha finito per aggrovigliare ed appesantire sempre di più l'attività delle USL. Solo una separazione netta di tali competenze in capo ad organi diversi e di estrazione diversa può consentire certezza di comportamento, razionalità delle scelte, decisioni competenti e puntuali. Ovviamente a ciò deve corrispondere una altrettanto netta separazione di responsabilità.

Da ultimo, ma per questo non meno importante causa, l'eccessiva proliferazione delle Unità sanitarie locali nelle grandi e medie città, che ha prodotto una forte disorganizzazione specie nelle USL che non si sono costituite attorno ad un nucleo organizzativo centrale facente capo ad una preesistente organizzazione amministrativa e sanitaria, quale ad esempio quella ospedaliera. In tali casi si è operata di fatto una inutile dispersione di energie lavorative, di competenze e di professionalità, con il risultato di demotivare il personale costretto a lavorare in condizioni oggettivamente difficili, spesso anche per mancanza di strutture e di attrezzature.

Al riguardo, va menzionato il disegno di legge del Ministro Degan, approvato dal Governo ed ora all'esame del Parlamento, con il quale, in attesa di una organica riforma delle USL, vengono assunte alcune iniziative necessarie ed anticipatrici. Il disegno di legge in questione, di cui riproduciamo il testo, prevede infatti una migliore razionalizzazione della zonizzazione nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti allo scopo di ridurre il numero delle USL, riconoscendo in concreto la necessità di accorparle per raggiungere una dimensione che consenta di rispettare princìci di efficienza.

Prevede inoltre una diversa composizione del Comitato di gestione con un presidente nominato dal Sindaco o dal presidente dell'Associazione intercomunale e 4 componenti eletti dal Consiglio comunale o dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale o della Comunità montana, anche fuori dal proprio seno. Il presidente ed i componenti del Comitato di gestione devono essere in possesso di specifiche e documentate competenze ed esperienze, acquisite in servizio reso con funzioni di amministratore o dirigente di enti pubblici o privati. Non è chiaro se nel caso di Comunità montana con funzioni di Unità sanitaria locale la nomina del presidente della USL spetti al presidente della Comunità montana apparendo la norma carente al riguardo.

L'Assemblea generale viene soppressa e le competenze svolte direttamente dai Consigli comunali o dall'Assemblea generale della Comunita montana o dall'Assemblea generale dei Comuni associati.

Indubbiamente, il disegno di legge governativo che certamente potrà subire modificazioni migliorative in sede di approvazione da parte del Parlamento, deve essere considerato *«un primo passo in attesa di una più completa riforma istituzionale delle USL»*, come ha dichiarato la stessa Presidenza del Consiglio.

Ci si muove quindi anche se a piccoli passi verso una razionalizzazione del sistema sanitario incentrato sempre sulle USL ma con una fisionomia diversa da quella delineata dalla legge 833/78, pur nel pieno rispetto dei princìpi fondamentali ed ispiratori della riforma sanitaria.

Il testo del disegno di legge sulla riforma delle USL

ARTICOLO UNICO

1) In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:

a) l'assemblea generale è soppressa. Le relative competenze sono svolte dai Consigli comunali o dalla assemblea generale della Comunità montana o dalla assemblea generale dei Comuni associati costituiti ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero in mancanza dell'assemblea generale dei Comuni associati costituiti ai sensi dell'art. 25 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale;

b) il comitato di gestione è composto dal presidente nominato dal sindaco o dal presidente dell'associazione intercomunale e da quattro componenti eletti dal Consiglio comunale o dall'assemblea della associazione intercomunale o della Comunità montana anche fuori del proprio seno. Il presidente e i componenti del comitato di gestione devono essere in possesso di specifiche e documentate competenze ed esperienze, acquisite in servizio reso con funzioni di amministratore o dirigente di enti pubblici o privati.

Le proposte di nomina dei componenti del comitato di gestione non possono essere discusse o deliberate ove non siano adeguatamente corredate dagli specifici titoli e requisiti di cui al precedente comma.

c) Il collegio dei revisori è composto da tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del Tesoro e scelto tra i funzionari del ministero, uno designato dalla Regione e uno dai consigli o assemblee di cui al primo comma legt. a) del presente articolo, scelti nell'ambito dei funzionari dei rispettivi ruoli, regionali o comunali, degli uffici di ragioneria ovvero tra gli iscritti agli albi dei revisori dei conti e dei dottori commercialisti.

2) Nei Comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti l'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è determinato dal Comune anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 14, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La stessa disposizione si applica ai Comuni nel cui territorio, alla data del 30 maggio 1985, operino due o più unità sanitarie locali.

Nasce la nuova Unità sanitaria locale

Il contributo dei partiti politici al rilancio della riforma sanitaria

Bruno Grossi *

1. Premessa

Si sapeva già dal varo della riforma sanitaria che il suo successo era strettamente legato al funzionamento dell'Unità sanitaria locale e che, viceversa, i nodi irrisolti in Parlamento sarebbero venuti irrimediabilmente al pettine.

E così è stato. Questi sei anni hanno evidenziato i problemi che hanno accompagnato la breve vita del Servizio sanitario nazionale sia riguardo all'aspetto istituzionale, sia a quello organizzativo, sia a quello economico-finanziario.

Con prontezza, tutto sommato sorprendente rispetto alla tradizionale capacità d'agire del sistema pubblico, lo Stato è intervenuto per cercare di risolvere in qualche modo le questioni economico-finanziarie più urgenti attraverso lo strumento delle leggi finanziarie e norme specifiche, anche se l'azione è stata favorita dal disegno generale di compressione della spesa pubblica. Ed alcuni risultati positivi non sono mancati in questo campo.

Gli aspetti istituzionali ed organizzativi, invece, sono stati tenuti in ghiaccio: i primi perché legati alla riforma delle autonomie locali, tuttora — come già nel 1978 — pendenti; i secondi perché si voleva dai più prima sperimentare appieno la nuova struttura.

Ad un certo momento, però, la situazione si è fatta così difficile — prima l'insoddisfazione sociale e poi precise istanze politiche — che si è venuti nella necessità di intervenire sull'aspetto istituzionale - organizzativo dell'U.S.L. Decisione, questa, che è stata favorita sensibilmente dalla caduta delle tesi di profonde trasformazioni in senso privatistico e liberistico, sostenute nel momento più acuto della crisi del Servizio sanitario, quando contemporaneamente erano in gravi difficoltà le finanze pubbliche, da economisti delle diverse tendenze politiche, da alcune forze politiche e da istituzioni di ricerca sociale.

Così nasce la riforma delle UU.SS.LL. È il Governo che, all'atto del suo insediamento nell'estate del 1983 dopo le elezioni politiche anticipate, inserisce nel programma una esplicita revisione del servizio sanitario nazionale sotto tutti e tre gli aspetti: quello istituzionale, quello organizzativo e quello economico finanziario.

Questa iniziativa rimette in moto la macchina delle istituzioni, dei partiti, delle forze sociali e della cultura.

Il Ministero della Sanità presenta, così, un rapporto contenente analisi e proposte. Il Senato, da parte sua, avvia tramite la Commissione sanità una indagine conoscitiva. Poi si muovono i partiti.

2. Il disegno di legge della DC

Comincia la DC che presenta nell'estate 1984 un organico progetto sotto forma di disegno di legge.

«Le aspettative dei cittadini, delle forze produttive e sociali sono molto legittime: disattenderle sarebbe segno di involuzione e comporterebbe una giustificata perdita di credibilità nelle istituzioni e nelle forze politiche».

Con questa motivazione nasce il progetto della Democrazia cristiana per modificare la riforma sanitaria. È un progetto, avvertono subito i senatori DC che hanno elaborato la proposta, che non cambia i princìpi ispiratori e il quadro complessivo dell'impianto previsto. Il giudizio infatti sulle concrete e razionali possibilità di realizzazione delle previsioni contenute nella legge 833 è generalmente positivo per la DC che, di conseguenza, propone il rilancio del servizio sanitario nazionale.

Nessuna *«riforma della riforma»* quindi, ma risposta ad una esigenza, ormai maturata nel Paese e venuta chiaramente alla luce anche nel corso dell'indagine della Commissione igiene e sanità del Senato, di apportare all'aspetto delle Unità sanitarie locali alcune integrazioni e correttivi che contribuiscano ad assicurare un maggior funzionamento.

La ragione è che proprio le USL più di ogni altro settore hanno risentito dei difetti d'origine e dei ritardi di attuazione. Il disegno del legislatore, in questo campo, ha stentato alquanto a realizzarsi; in altri casi ha disatteso i princìpi che lo animavano; infine sono emersi con evidenza i settori che hanno determinato la crisi del sistema e cioè l'assetto istituzionale, il governo del personale, la gestione economico-finanziaria e la programmazione.

La normativa quadro è risultata, così, insufficiente ad assicurare la rapida ed ordinaria realizzazione del nuovo sistema (com'era nelle intenzioni) poiché è apparsa spesso di difficile comprensione, il che si è tradotto in interpretazioni disomogenee, in disapplicazione di alcuni istituti, nel disorientamento generale degli amministratori, della dirigenza o degli operatori. Occorre pertanto, per i senatori democristiani, intervenire per correggere gli errori. Innanzitutto va rivisto l'assetto istituzionale delle Unità sanitarie locali, riconoscendo la titolarità della gestione politica ai Comuni e attribuendo alle USL stesse la gestione tecnico-organizzativa.

In secondo luogo è necessario per la DC trovare una soluzione per il problema del personale. Qui si tratta di introdurre concretamente una sua migliore utilizzazione in rapporto alla competenza professionale di ciascun operatore e di avviare nuovi metodi di reclutamento e di gestione che consentano di realizzare un'organizzazione più efficiente e un funzionamento più produttivo dei servizi a favore degli utenti.

Infine, la questione della spesa. In questo campo debbono essere realizzate alcune esigenze che, pur esistendo già all'avvio della riforma, non sono state tradotte in realtà operative: la attuazione del metodo della gestione per programma, che può permettere di contenere l'aumento della spesa e

---

* Segretario del Consiglio Sanitario Nazionale.

nel contempo raggiungere l'obiettivo di ottenere servizi qualitativamente buoni; l'attribuzione effettiva alle Regioni e agli Enti locali della responsabilità finanziaria e della gestione dei servizi; la garanzia della congruità e della regolarità del finanziamento.

Sulla base di questi princìci i senatori DC formulano le correzioni da apportare alla riforma. L'Unità sanitaria locale dovrà avere una chiara natura aziendale, insieme alla personalità giuridica ed all'autonomia gestionale, al fine di attuare i princìpi di efficienza ed efficacia dell'intervento sanitario.

La sua organizzazione dovrà essere uniforme in tutto il territorio nazionale, ponendo così rimedio all'attuale difformità operata nelle diverse Regioni e riportandone ad un minimo comune denominatore l'attuazione disarticolata e contraddittoria.

L'organizzazione dovrebbe essere altresì semplificata, riducendo il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; più controllata, attribuendo nuovi compiti al Collegio dei revisori e alle Regioni che possono sciogliere le USL; più manageriale, prevedendo una dirigenza maggiormente responsabilizzata. Le strutture ospedaliere andrebbero gestite in maniera più agile in modo da raggiungere il massimo di funzionalità.

3. Le indicazioni del PLI

Dopo il progetto della DC e all'indomani della presentazione del DDL governativo si avvia una serie di proposte da parte degli altri partiti politici, a cominciare da quelli della maggioranza (che non si riconoscono interamente nella proposta del Gabinetto).

Il progetto più innovativo è quello del PLI, che viene presentato in un convegno a Genova agli inizi del nuovo anno.

Il concetto di fondo è quello di liberalizzare il sistema attraverso l'inserimento organico e a pieno titolo delle organizzazioni sanitarie private ed il riconoscimento della libertà del cittadino di scegliere tra strutture pubbliche e private.

Il cittadino infatti non sarebbe più obbligato ad essere iscritto negli elenchi degli utenti del servizio sanitario nazionale e quindi a ricorrere per le sue necessità sanitarie alla USL, ma sarebbe libero di scegliere anche una associazione di volontariato, ovvero una mutua volontaria ovvero una società di assicurazioni. In pratica, egli, entro il mese di ottobre di ogni anno, comunica alla Regione di competenza se intende usufruire per l'anno successivo dell'assistenza dell'USL o di quella delle istituzioni sanitarie ovvero di quella garantita da polizze di assicurazioni private.

L'onere che il cittadino sopporta per l'assistenza viene detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Più precisamente è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute documentate per le prestazioni sanitarie fruite ovvero i contributi versati alle associazioni di mutualità volontaria ovvero i premi relativi alle polizze di assicurazione private entro il limite dell'importo annuo che viene stabilito anno per anno dai Ministeri delle Finanze, della Sanità e dell'Industria.

In alternativa alla detrazione IRPEF, si può chiedere alla USL di residenza il rimborso di un importo pari al 40 per cento delle spese sostenute per l'assistenza; rimborso che deve essere effettuato entro il termine massimo di 10 giorni, pena il versamento di una penale del 5 per cento per ogni mese di ritardo.

Con questo sistema, quando il cittadino ha bisogno dell'assistenza sanitaria, egli può rivolgersi a qualunque presidio o dell'Unità sanitaria locale o delle istituzioni sanitarie registrate in genere in forma indiretta, pagando cioè la prestazione sulla base delle tariffe stabilite dall'autorità e successivamente chiedendo il rimborso all'USL o detraendo parte delle spese dall'IRPEF.

Vi sono però delle eccezioni. Anzitutto, il cittadino che ha scelto l'anno prima l'assistenza USL ha diritto a prestazioni ospedaliere limitate, nel senso che il ricovero è a totale carico dell'USL solo dopo i primi 30 giorni di degenza e per malattie di particolare gravità o a lungo decorso. Inoltre, il cittadino, pur non essendo iscritto all'USL, può fruire dell'assistenza diretta dei presidi dell'USL stessa in maniera continuativa pagando una quota forfettaria annua. Il cittadino, invece, ha titolo — qualunque sia il regime che ha scelto — all'assistenza farmaceutica in forma diretta relativamente ai farmaci della fascia A) del prontuario terapeutico nazionale, salvo il pagamento del ticket (da cui sono peraltro esclusi gli indigenti).

Da rilevare infine che l'assistenza è garantita in forma diretta sia presso l'USL sia presso istituzioni private, e con oneri a totale carico del fondo sanitario nazionale, ai cittadini privi di reddito o con reddito inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Le conseguenze della liberalizzazione del sistema e della concorrenzialità riguardano corposamente l'USL. Non essendo più questa l'unica struttura deputata ad erogare l'assistenza, essa viene trasformata sostanzialmente. Diviene una azienda autonoma per la produzione dei servizi sanitari, con personalità giuridica di diritto pubblico, ma ispirata ai criteri di economicità e di competitività, con organi di tipo privatistico: il presidente, il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato.

L'USL, ridimensionata nelle funzioni per la perdita del monopolio dell'assistenza, deve ridimensionarsi anche nella sua struttura tanto che è previsto l'esodo volontario del personale.

4. Le riflessioni del PRI

Quasi contemporaneamente il PRI presenta la sua linea. «*Lo scadimento del servizio sanitario pubblico colpisce milioni di cittadini e compromette la credibilità della classe politica*». Così affermano i repubblicani al Convegno di Roma, chiedendo di intervenire per decreto-legge e sollecitando, per tutta una serie di aspetti essenziali oggi del tutto insoddisfacenti, profonde modifiche.

Essi sono consapevoli che «il cattivo funzionamento della macchina sanitaria è uno dei pochi capaci di suscitare reazioni nell'elettorato, e cioè di premiare chi si muove e di punire chi sta fermo» e quindi che quello della sanità è un essenziale banco di prova della capacità della classe politica di interpretare le esigenze dei cittadini.

Afferma quindi che la riforma del 1978 esige una serie di profonde misure correttive, tese a rimuovere le principali cause di malessere e di inefficienza.

Si impongono soprattutto, a giudizio dei repubblicani, improrogabili esigenze di modifica dell'assetto istituzionale, la definizione del quadro programmatorio cui riferire le linee di finanziamento, il rifiuto della pratica della lottizzazione politica che si è estesa e ramificata nel sistema delle USL e da cui deriva l'esigenza della cessazione dei fenomeni di spartizione partitocratica nel campo della salute e le dimissioni dei consiglieri dell'USL privi di specifica competenza tecnico-professionale.

Pertanto l'ente locale competente per la gestione periferica del servizio sanitario nazionale deve essere il Comune o l'associazione di Comuni, il quale si avvale dell'USL che deve diventare vera e propria azienda di servizio, retta da un consiglio di amministrazione in possesso di assoluti requisiti di competenza, con il massimo rafforzamento del ruolo dei coordinatori sanitari nell'ambito della loro gestione e direzione.

Oltre l'intervento sull'assetto istituzionale, è altrettanto importante quello relativo alle norme di indirizzo per la formazione, mediante atto amministrativo, del Piano sanitario nazionale che ha carattere assolutamente prioritario, tanto che se ne auspica la adozione per decreto legge in modo da non lasciar passare anche il 1985 sen-

za i principali strumenti della manovra sanitaria.

Ma non basta. Accanto a queste due esigenze, vi è poi una serie di provvedimenti che toccano aspetti essenziali del sistema sanitario da cambiare. Innanzitutto quello del personale. Nell'ambito della riforma delle USL deve essere definita e garantita la collocazione del medico, come punto di riferimento per tutte le scelte di carattere tecnico: il riconoscimento dell'insostituibile professionalità del medico è indispensabile, infatti, al fine di migliorare la funzionalità del sistema sanitario nazionale sulla base di una corretta distinzione di ruoli e funzioni tra politici, amministratori e tecnici. Parimenti urgente è la riforma degli studi medici per far fronte alle esigenze di una più solida e moderna formazione professionale dei medici stessi; così come la programmazione degli accessi alle facoltà mediche, al fine di adeguare il numero dei laureati alle esigenze reali del paese e alle concrete possibilità di inserimento nell'attività professionale.

Con lo stesso intento di rafforzare le competenze professionali a tutti i livelli, il PRI considera altrettanto necessaria la creazione, nelle università, di scuole infermieristiche per la formazione di figure professionali dotate finalmente di preparazione appropriata.

Anche la condizione in cui versa attualmente l'assistenza psichiatrica del nostro paese, a sei anni dall'entrata in vigore della specifica legge, richiede urgenti interventi correttivi.

L'eliminazione totale del trattamento sanitario obbligatorio, e degli istituti pubblici nei quali questo aveva luogo, ha creato infatti gravi disagi e vere e proprie sofferenze per i malati e per le loro famiglie sulle quali è ricaduto il peso dell'assistenza. Occorre pertanto al più presto consentire l'apertura di istituti pubblici specializzati, collegandoli con la rete di assistenza territoriale.

Sul fronte della lotta alla tossicodipendenza, oltre alle iniziative a carattere repressivo, è indispensabile rafforzare lo strumento della comunità, rivelatosi l'unico efficace nell'azione di recupero, introducendo nel nostro ordinamento l'alternativa tra il carcere e la permanenza all'interno della stessa, sotto il controllo del giudice.

5. Le proposte del PSDI

Il PSDI, da parte sua, espone (in occasione del convegno organizzativo indetto dall'ANCI a Roma) la propria analisi della situazione e presenta proposte di intervento in alcuni settori.

Per i socialdemocratici il dibattito culturale, che ha costantemente accompagnato fin dal suo avvio il processo di riforma e che da ultimo ha indicato le eventuali correzioni da introdurre, non ha ancora conseguito risultati apprezzabili, come risulta in particolare nel campo della prevenzione, della riabilitazione, della psichiatria, della droga e degli handicappati. A queste si aggiungono le preoccupazioni per alcune teorizzazioni formulate da autorevoli sedi politiche e governative, che pur si discostano nettamente dai contenuti di base sanciti per il Servizio sanitario nazionale dalla legge 833/78, le quali richiamano alla necessità di drastiche contrazioni degli interventi dovuti nei confronti di vaste aree di cittadini, per ciò che concerne le prestazioni medico generiche, specialistiche, farmaceutiche. Su tali questioni — avverte il PSDI — occorre una volta per tutte e sollecitamente fare definitiva chiarezza nell'ambito del dibattito politico, perché le iniziative governative e parlamentari in corso tendenti a rimuovere le discrasie e le anomalie dell'area della sanità, possano armonicamente e positivamente svilupparsi in un quadro di certezze, e non porsi, invece, all'ombra di tali teorizzazioni, come possibili, disarticolate fasi di un processo ancora snodantesi in modo incongruo alla tormentata ricerca di una precisa identificazione del profilo di base dello stesso Servizio sanitario nazionale.

Le iniziative anzidette vanno poi strettamente correlate al «*disegno*» che vuole tracciarsi per lo svolgimento della politica sanitaria nel suo complesso; perché alle scelte stesse si lega indissolubilmente il tema della dimensione dei «*quadri*» da utilizzarsi e, quindi, quello dei relativi rapporti contrattuali e convenzionali; perché la manovra organizzativa riferita alla estrinsecazione della medicina sul territorio a cominciare dalla strutturazione dei «*distretti*» ne è direttamente influenzata, cosiccome lo sono numerosi contenuti in materia di «*standard*» previsti dal Piano sanitario nazionale in corso di ennesima messa a punto presso il Dicastero della Sanità.

Vanno, altresì, chiariti i dubbi e gli equivoci in materia di finanziamento e spesa nonché superati gli inaccettabili ritardi segnati dal sistema informativo.

È condizione non ulteriormente procrastinabile acquisire finalmente tutto il complesso degli analitici riferimenti dovuti per ogni USL e per ciascuna branca di attività, atti pure a garantire l'avviamento delle azioni eventualmente necessarie per assicurare presso ogni istituzione la più congrua utilizzazione delle risorse.

Il PSDI rileva inoltre che i complessi ed articolati temi della politica sanitaria nel suo insieme, debbano acquisire a livello degli indirizzi governativi e del calendario parlamentare maggiore dignità prioritaria. Sono infatti numerosi i problemi in giacenza, ancora insoluti: il Piano sanitario nazionale, la riforma delle USL, la riforma delle leggi sulle tossicodipendenze, sulla psichiatria e sui portatori di handicaps; la costituzione del ruolo medico, gli accessi alla Facoltà di medicina, la riforma dell'assistenza pubblica e dei servizi sociali e certamente, non ultima in ordine di importanza per i fondamentali riflessi che attengono all'area della sanità, la riforma delle autonomie locali.

A proposito di quest'ultima e delle sue correlazioni con la progettata riforma delle USL, il PSDI sostiene la necessità di riassunzione, nei fatti, da parte dei Comuni, delle responsabilità generali della politica sanitaria. I Comuni medesimi, in ogni parte d'Italia, però, debbono intendersi totalmente impegnati a fornire le più concrete prove nel corrispondere dovutamente in proposito. Entro tali linee ed in aderenza al progetto di riforma governativo delle UU.SS.LL., il PSDI condivide la concezione di queste ultime come «*aziende speciali*» dotate di una sfera di specifiche autonomie, per le indiscutibili, maggiori concretezze esprimibili operativamente. Tutto ciò propone, peraltro, puntuali raccordi tra i due provvedimenti legislativi — quello di riforma delle UU.SS.LL. e quello sulle autonomie locali — perché non insorgano autonomie, ma poteri e funzioni esplicitati dai relativi articolati legislativi si presentino in un rigoroso, armonico quadro di concordanze, eventualmente introducendosi, se necessario, maggiori puntualità di riferimenti circa le sfere degli interventi, delle competenze, degli atti, delle procedure.

La conclusione è che non si può tenere lungamente in sospeso la progettata riforma delle UU.SS.LL. correndosi, altrimenti, il grave rischio di rinviare sine die l'azione di determinanti previsioni di mutamento gestionale capaci di dare, invece, svolte decisive per il superamento degli attuali malesseri.

6. Il disegno di legge PSI

Il PSI invece presenta, come ha fatto in precedenza la DC, un apposito disegno di legge.

La proposta riconosce che il sistema sanitario ed i suoi responsabili politici scontano oggi un forte e quasi generalizzato dissenso sociale e politico. L'utente, infatti, lamenta un basso livello qualitativo di prestazioni, il disordine organizzativo e la burocratizzazione degli apparati, le lungaggini procedurali oltre il limite della tollerabilità, l'onerosità dei servizi. L'operatore rileva confusione e diminuzio-



ne dei ruoli, irrilevanza delle capacità professionali e del merito nella carriera, il basso livello delle remunerazioni e la mancanza di incentivi.

Inoltre, si dolgono le istituzioni: lo Stato constata la mancanza di reali poteri di coordinamento e di controllo sulle Regioni; le Regioni la carenza di reali poteri di coordinamento e di controllo nei confronti delle USL e la insufficiente dotazione finanziaria da parte dello Stato; i Comuni evidenziano che le USL ormai sfuggono totalmente alla loro giurisdizione e che le Regioni tendono sempre più a scavalcare i Comuni e a *«dialogare»* direttamente con le USL; a loro volta le USL lamentano l'ingiusta accusa di essere la vera causa del disordine, degli sprechi e dell'inefficienza. Le organizzazioni sindacali, a loro volta, in quanto rappresentanti dell'utenza da un lato e degli operatori dall'altro, si rendono interpreti delle diverse critiche.

Di fronte a questo quadro, il **PSI** — convinto del riformismo pragmatico e della necessità che anche le leggi debbano adeguarsi ai tempi — pur ribadendo la validità dei principi ispiratori della riforma sanitaria e ad essi richiamandosi, ritiene improcrastinabili, nella logica di impedire il fallimento della riforma stessa, alcune correzioni sostanziali di rotta con l'obiettivo di valorizzare ed attualizzare le opzioni fondamentali della 833: globalità dell'intervento pubblico con accentuazione del momento preventivo; uguaglianza di trattamento; universalità dei destinatari; partecipazione dei cittadini al problema della salute e, quindi, al governo della sanità e della tutela della libertà e dignità della persona; territorializzazione dei servizi; pianificazione che nasce dall'analisi dei bisogni; esaltazione della medicina di base; professionalizzazione degli operatori. Il tutto dominato dalla logica del rapporto efficienza-efficacia.

Di questi principi cardine della riforma — riconoscono i socialisti — uno solo, quello della universalità dei destinatari, è stato attuato in tutto il territorio nazionale; alcuni sono stati attuati in parte; altri in nessun luogo. La responsabilità di questo è, in fondo, da ricercare nella riforma stessa che, varata nell'ultima fase della solidarietà nazionale, riflette la cultura della programmazione degli anni '60 coniugata con il solidarismo, con al fondo la convinzione della ineluttabilità dell'espansione del «welfare-state». Cioè essa è il risultato di un compromesso tra cultura ed illusioni diverse che, come tutti i compromessi, difficilmente, a condizioni storiche date, potevano essere motore di progresso.

Da qui nasce la proposta socialista. Anzitutto chiarire i rapporti istituzionali tra Stato, Regione, Comune e USL, affidando a ognuno precise attribuzioni e responsabilità. Poi, introdurre controlli non burocratici ed efficaci strumenti di pianificazione. Quindi, separare il momento politico da quello decisionale tecnico, uniformare la struttura delle USL, preparare i manager, responsabilizzare tutti gli operatori che spendono denaro USL, incentivare la professionalità, riequilibrare i servizi sull'intero territorio nazionale.

7. Il documento del PCI

Il PCI, in un documento emesso in occasione delle polemiche insorte durante l'azione della Magistratura e delle iniziative della UIL (aprile 1985), indica le ragioni della crisi della sanità e formula alcune proposte.

Il servizio sanitario pubblico — affermano i comunisti — è oggetto di un grave attacco che tende a colpire la riforma sanitaria e il diritto fondamentale alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione repubblicana.

Il principio sostanziale della riforma sanitaria, che garantisce a tutti i cittadini l'eguaglianza del diritto alla salute, rappresenta una grande e moderna conquista sociale e civile.

La privatizzazione della sanità sarebbe da ogni punto di vista disastrosa.

La salute è un bene pubblico, non una merce: deve essere tutelata attraverso una seria politica di programmazione democratica che privilegi la prevenzione e il servizio pubblico adeguatamente migliorato e qualificato.

Per il PCI, dal varo della legge di riforma è mancata completamente una politica governativa tesa a guidare il processo di riforma, a indirizzare e coordinare le Regioni e le USL, a compiere gli adempimenti che la legge affida a livello nazionale, a cominciare dal Piano sanitario. Di qui, innanzitutto, deriva l'attuale dissesto e il caos gestionale nella sanità.

Il Governo non ha emanato alcun indirizzo serio di programmazione, per mettere ordine in questa situazione. Soprattutto non ha voluto colpire il vecchio sistema clientelare e recidere gli intrecci perversi tra le attività private e convenzionate e il servizio pubblico.

La mancata programmazione e la politica finanziaria che ha drasticamente ridotto per la sanità pubblica le spese per investimenti, per l'innovazione e per la qualificazione delle attrezzature e del personale, hanno favorito la privatizzazione strisciante dei servizi, dequalificando quelli pubblici.

Il PCI afferma, quindi, che va respinta la manovra promossa dal Governo di scaricare la responsabilità del malgoverno esclusivamente sui governi locali e sulle USL. Non c'è stato alcun tentativo da parte del Governo di avviare la costruzione di un sistema nuovo di responsabilizzazione democratica degli amministratori locali e dei tecnici. L'incertezza finanziaria, normativa e istituzionale ha favorito la deresponsabilizzazione.

Una svolta radicale nella politica sanitaria del Paese è urgente. Si deve porre la parola fine a tutti i livelli, nelle USL come in quelli nazionali, alla lottizzazione partitica, cioè alla preventiva spartizione dei posti al di fuori dei programmi e delle sedi istituzionali, si devono aprire spazi nuovi, rinforzando la responsabilità politica ed amministrativa dei Comuni, alla competenza, alla professionalità, alla partecipazione e al controllo dei cittadini, garantendo una reale trasparenza e democraticità della gestione della sani-

tà. Il PCI ribadisce pertanto l'impegno, più volte affermato, a contribuire alla soluzione positiva di questi problemi e a correggere quelle parti manchevoli ed equivoche della legge di riforma che vanno aggiornate e migliorate. Alcune di queste misure, a partire dal Piano sanitario, devono essere varate in tempi rapidi: prima che si formino le nuove giunte comunali e regionali decise dal voto del 12 maggio, se si vuole dare un quadro nuovo di riferimento e di stabilità ai governi locali.

La riforma va attuata integralmente: la costruzione dei distretti di base, un sistema di prenotazione per le analisi, per le visite specialistiche e per i ricoveri ospedalieri che elimini le lunghe liste di attesa; servizi nuovi per la prevenzione e per l'igiene pubblica, per le donne, per gli anziani, per le malattie sociali, per la psichiatria, per gli handicappati, per i tossicodipendenti; la riqualificazione e l'umanizzazione dei presidi ospedalieri.

8. L'iniziativa MSI-Destra nazionale

Il MSI-Destra nazionale, con un disegno di legge del febbraio 1985, propone misure straordinarie per l'amministrazione straordinaria delle Unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori.

La premessa premette di aver sempre affermato le più ampie riserve nei confronti della «*riforma sanitaria*», rilevandone, precipuamente, la farraginosa inadeguatezza e, soprattutto, la espropriazione della gestione della sanità ad opera dei partiti, nei confronti della competenza e della professionalità degli operatori sanitari e ai danni dei cittadini.

Uno degli aspetti più inquietanti della riforma sanitaria è costituito dal funzionamento degli organismi di base, in particolare delle Unità sanitarie locali.

Negli ultimi mesi — osserva il MSI — il degrado dell'assistenza sanitaria ha raggiunto livelli intollerabili insieme alle difficoltà derivanti all'esercizio dei vari servizi da asfittiche e non controllate gestioni delle risorse disponibili, rivolte dalle Unità sanitarie locali, sulla base di spinte partitocratiche e clientelari, verso obiettivi parziali che producono, di volta in volta, proteste legittime delle categorie colpite e danni per i cittadini, derivanti dalle agitazioni dei farmacisti o dei laboratori di analisi, incautamente convenzionati, o dei fornitori delle strutture ospedaliere o dello stesso personale sanitario medico e paramedico, la cui funzionale qualità di indispensabile protagonista di ogni disegno sanitario è quotidianamente avvilita al ruolo di «*controparte*» insoddisfatta da poteri di fatto esercitati in nome di interessi particolari.

In tali condizioni il MSI propone che tutte le Unità sanitarie locali siano sottoposte ad amministrazioni straordinarie per il periodo di due anni, durante il quale sia attuabile una loro nuova e responsabile strutturazione che ne faccia strumenti al servizio dei cittadini, e non ai danni dei medesimi, con la possibilità di consumazione costante di irregolarità o, addirittura, di reati.

Si tratta di restituire con immediatezza alle Unità sanitarie locali funzionalità e credibilità sospendendo, in attesa di nuove e definitive norme, quei Comitati di gestione che hanno dato luogo all'attuale e non tollerabile situazione. Si tratta di procedere, attraverso gli amministratori straordinari, ad una ricognizione generale del settore sanitario e della effettiva necessità di spesa, sottraendo la spesa stessa ad irregolarità e ad arbitrii e riportandola alla più rigorosa finalizzazione nell'interesse dei cittadini assistiti.

Si prevede, inoltre, sempre per il periodo di due anni, una funzione consultiva delle assemblee generali delle Unità sanitarie locali, con pareri non vincolanti per gli amministratori ordinari. La necessità di ripristino e di valorizzazione delle competenze e della professionalità è sopperita dalla norma che prevede le «*conferenze di servizio*» convocate dall'amministratore straordinario con funzioni conoscitive per le deliberazioni di prevalente natura tecnico-sanitaria e con la preponderante partecipazione di qualificato personale sanitario.

Per l'attuazione di seri controlli sugli atti dell'amministratore straordinario è prevista una speciale sezione del Comitato di controllo, presieduta da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale e composto da un rappresentante del Commissario di Governo e da tre esperti.

Approvata dal Senato la legge-quadro sulla bonifica

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei Deputati

Il 30 maggio scorso l'Assemblea del Senato ha approvato, con il voto contrario dei senatori comunisti, la *«Legge-quadro per il settore della bonifica»*, che ora passerà alla Camera per il varo definitivo.

Più volte abbiamo trattato di questo problema, riferendo anche dell'insoddisfazione espressa dall'UNCEM in varie sedi, tra cui quella della stessa Commissione senatoriale, sul testo di iniziativa governativa, che la Commissione Agricoltura, in sede referente, ha in parte modificato, rimettendolo all'esame dell'Aula il 7 gennaio di quest'anno per il voto conclusivo.

In tale sede sono stati apportati alcuni ulteriori emendamenti all'originario testo approvato dalla Commissione Agricoltura (il testo finale è riprodotto in calce), il più rilevante dei quali, dal nostro punto di vista, concerne l'art. 4, laddove al primo comma si è sostituita la dizione rigida di concessione prioritaria delle funzioni di bonifica ai Consorzi con quella più elastica che fa riferimento anche agli altri Enti pubblici operanti sul territorio. Si tratta, naturalmente, di funzioni esercitabili su delega della Regione.

Non è stato accolto in Aula un emendamento comunista che prevedeva il conferimento diretto alle Comunità montane, per il proprio territorio di intervento, delle funzioni di bonifica attribuite loro dalle vigenti leggi statali o da quelle delegate dalle Regioni.

Tuttavia è stata mantenuta una specificazione all'art. 2 (ultimo comma), già inserita su sollecitazione dell'UNCEM nel corso dei lavori della Commissione Agricoltura, che fa salva la qualifica di territorio montano nonché le relative provvidenze per le zone già classificate di bonifica montana. Sussistono infatti perplessità circa il fatto che, attribuendo alle Regioni la possibilità di riclassificare il territorio, ciò avrebbe comportato l'eventualità per i Comuni montani di perdere tale qualificazione giuridica, acquisita per il fatto di appartenere ad un Comprensorio di bonifica montana (art. 14 della legge 991/52).

La parola ora passa alla Camera e in questa sede l'UNCEM si impegnerà ulteriormente per evitare la preoccupazione più rilevante che scaturisce dall'attuale impianto della legge: quella relativa ad una insufficiente tutela delle esigenze di difesa e sviluppo della montagna anche tramite gli interventi rientranti nell'attività di bonifica per effetto della presunta maggior remunerazione che tali interventi producono nelle aree di fondovalle.

Ma. Be.

Testo approvato dal Senato il 30-5-1985

Legge-quadro per il settore della bonifica

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per il settore della bonifica, ferme restando le funzioni trasferite alle Regioni in materia.

Art. 2.

Opere pubbliche di bonifica

Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerarsi opere pubbliche di bonifica gli interventi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, da eseguirsi nell'ambito dei comprensori di bonifica.

Le Regioni, qualora reputino necessario procedere al riordino dei comprensori consortili esistenti, effettueranno, sentiti i Consorzi interessati, nuove delimitazioni tenendo conto della necessità dell'attuazione di interventi coordinati nell'ambito di bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionalità, nonché dell'opportunità di includervi tutti i territori di valle non compresi nella delimitazione consortile che beneficiano delle opere di bonifica.

Saranno, comunque, fatte salve la qualifica di territorio montano e le relative provvidenze per i territori già classificati di bonifica montana.

Art. 3.

Programmazione regionale e partecipazione dei Consorzi di bonifica

I Consorzi di bonifica e di bonifica montana formulano proposte, attraverso piani di bonifica interessanti il comprensorio di loro competenza, per la elaborazione dei programmi regionali di intervento sul territorio.

I piani di bonifica, di cui al precedente comma, devono essere coordinati con i programmi regionali e subregionali di assetto e di sviluppo del territorio ed approvati dalla Regione.

Art. 4.

Esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica Funzioni dei Consorzi

Le Regioni provvedono alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidandole di norma in concessione ai Consorzi di bonifica, di bonifica montana ed agli enti pubblici operanti nel settore.

Qualora i Consorzi non provvedano, nei termini e nei modi stabiliti dai provvedimenti di concessione, alla esecuzione delle opere, le Regioni e gli enti locali da esse delegati revocano la concessione stessa.

Competono altresì ai Consorzi l'esercizio e la manutenzione delle stesse opere secondo le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni.

Art. 5.

Organi amministrativi e di controllo dei Consorzi

Sono organi dei Consorzi di bonifica e di bonifica montana l'assemblea dei consorziati, il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e da membri eletti dall'assemblea nel suo seno ai sensi del successivo articolo 6.

Rappresentanti della Regione e degli enti locali territoriali debbono essere compresi fra i membri di diritto, garantendo la rappresentanza della minoranza.

Il numero dei membri di diritto che entrano nel consiglio dei delegati non può essere superiore ad un quarto del totale dei delegati elettivi.

Qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nel funzionamento e nell'attuazione dei fini istituzionali del Consorzio di bonifica, la Giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio e alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a un anno, all'espletamento dei compiti affidatigli con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi consortili.

Art. 6.

Sistema elettivo degli organi dei Consorzi

Hanno diritto al voto e fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile nonché gli affittuari che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

Gli aventi diritto al voto sono raggruppati per classi di contribuenza in sezioni, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite del 50 per cento dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perché eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma precedente.

L'elezione del consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione.

Ad ogni avente diritto al voto di cui al primo comma è attribuito un voto.

Art. 7.

Partecipazione delle Regioni alla spesa per i servizi pubblici di bonifica

Le Regioni, allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi pubblici assicurati dalle opere di bonifica, parteciperanno alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica nella misura che ciascuna Regione delibererà, tenendo conto dei limiti di sopportabilità da parte dei consorziati della contribuenza loro imposta per lo stesso fine dai relativi Consorzi.

Le Regioni comunicheranno ai consorzi l'entità della loro partecipazione alle spese di cui al primo comma, prima che i consorzi stessi elaborino lo schema del proprio bilancio preventivo annuale.

Art. 8.

Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi e dai decreti richiamati nell'articolo 1 del decreto stesso, si applicano i princìpi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, se con esse compatibili.

La definizione tipologica delle Comunità montane

In sede di applicazione del DPR 347/83, che ha recepito il più recente Accordo per il personale degli enti locali, si verificano tuttora differenti posizioni dei vari CO.RE.CO. circa la tipologia di appartenenza delle Comunità montane (art. 2) con riferimento al parametro delle funzioni plurime.

Al fine di fugare ogni residua incertezza interpretativa in proposito, pubblichiamo un ulteriore contributo sulla materia, aderente al contenuto del commento teorico-pratico al Contratto predisposto dalla parte pubblica e condiviso dalle OO.SS.

Nel D.P.R. 25-6-1983, n. 347, trovano ospitalità alcuni istituti di carattere sostanziale che mutuano la loro dignità giuridica dalla legge quadro sul pubblico impiego 29-3-1983, n. 93, definendo positivamente il proprio ambito di applicazione.

In particolare l'art. 2 della Legge n. 93 stabilisce che l'organizzazione burocratica degli Enti deve essere regolamentata secondo «l'ordinamento o i tipi dei medesimi», fornendo il sostegno giuridico all'art. 2 del D.P.R. n. 347 «Tipologia degli Enti».

Quest'ultimo prevede tra l'altro che vengano identificate quali Enti tipo 2 le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (U.S.L., Consorzi di bonifica), restando di tipo 3 tutte le altre Comunità.

L'espressione letterale della norma regolamentare riferita alle funzioni plurime ha innescato, nella sua larga accezione, una serie complessa e spesso immotivata di contenziosi tra gli Enti montani ed i rispettivi organismi di controllo regionali, fondata appunto sulle diverse convinzioni interpretative della norma medesima.

Se non consegue quindi una linea di interpretazione omogenea al significato proprio dei termini secondo la connessione di essi, è opportuno il ricorso ad ogni altro strumento di inquisizione ermeneutica idoneo a dissipare ogni dubbio sulla portata e sulla sfera di applicazione della norma stessa.

Nella fattispecie, la conoscenza dei lavori preparatori, risulterà senz'altro utile per consentire in via sussidiaria la determinazione di elementi idonei per l'individuazione del significato precettivo della disposizione normativa e della «ratio» che la giustifica.

La definizione regolamentare nasce dalla volontà dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, recepita dalle altre parti contrattuali, di individuare la consistenza degli Enti montani sulla base di parametri oggettivamente valutabili quali: la dimensione demografica e le funzioni svolte. Un attento censimento delle Comunità evidenziò immediatamente le difficoltà di enucleare omogeneamente le caratteristiche funzionali in considerazione delle diverse attività che gli organismi montani promuovevano sul proprio territorio in forza delle disposizioni legislative statali e regionali. D'altra parte la diversa funzionalità si rifletteva nella organizzazione degli Enti, qualificata in maniera più o meno complessa a seconda delle attività svolte, per cui risultò impossibile la definizione di univoci parametri di riferimento per indicare attendibilmente la dimensione delle Comunità.

Si pensò così di ricorrere ad una costante elastica di raffronto che, esprimendo la pluralità delle funzioni (funzioni plurime) ne esemplificasse la conseguente, complessa strutturazione istituzionale (in tal modo si spiega la parentesi che accompagna i termini «*funzioni plurime*» e la virgola che separa i termini U.S.L., Consorzi di bonifica). Non erano certo queste due funzioni esaustive dell'attività degli Enti ma semplicemente indicative di uno spazio operativo assegnato dal legislatore ai medesimi.

Tale valenza esemplificativa appare più vigorosa quando si consideri che cosa in realtà significhino le citate attività per l'organizzazione burocratica degli Enti: a) le funzioni di U.S.L., laddove esistono, si risolvono nelle mere funzioni del Segretario della Comunità quale Ufficiale verbalizzante degli Organi collegiali sanitari; b) le funzioni di Consorzio di bonifica hanno semplicemente trasferito il personale degli ex Consorzi di bonifica montana di natura privatistica alle Comunità conservando al medesimo il trattamento giuridico ed economico di provenienza.

L'applicazione di simili funzioni ha quindi prodotto effetti assai scarsi sulla organizzazione degli Enti mentre ben altra rilevanza conseguiva allo svolgimento di funzioni proprie, delegate dalla Regione e dai Comuni aderenti nei settori della programmazione, della difesa del suolo, di bonifica ed economia montana e dei servizi.

Queste le attività che hanno trasformato Enti deputati dal legislatore nazionale con la Legge n. 1102/71 ad una monofunzionalità programmatoria, in complessi ed articolati interpreti polifunzionali delle realtà locali capaci di sovrintendere amministrativamente e tecnicamente a diverse esigenze economiche e sociali del territorio.

In questo modo si spiega l'assunto interpretativo dell'art. 2 del D.P.R. numero 347/83 riportato dal «*Commento Teorico-Pratico*» pubblicato a cura delle Associazioni ANCI-UPI-UNCEM, sul numero uno della collana editoriale ANCI 1984, laddove testualmente riconosce che per la classificabilità delle Comunità montane di tipo 2: «*il parametro delle funzioni plurime (U.S.L., Consorzi di bonifica) si deve ritenere comprensivo anche dell'esercizio, su delega regionale, di funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, di bonifica ed economia montana*».

Il riferimento puramente esemplificativo delle funzioni indicate in parentesi viene sottolineato anche dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, Serv. 3°, n. di prot. 10778/6-2-24, del 19-6-1984, il quale, rispondendo ad un preciso quesito dell'ANASCOM in data 18-4-1984, conferma che «*la pluralità di funzioni esplicate dalla Comunità montana non debbano necessariamente essere esplicate congiuntamente*».

Il parere conferisce autorevolezza alla volontà delle parti contraenti che in particolare hanno individuato nelle

funzioni plurime «*Consorzio di Bonifica*» anche l'esercizio delle funzioni amministrative sopra citate su delega regionale e ribadisce il carattere paradigmatico delle funzioni indicate in parentesi dalla norma regolamentare.

D'altra parte una diversa interpretazione, che riducesse esclusivamente la volontà delle parti contraenti all'espressione letterale dell'art. 2, risulterebbe praticamente improponibile poiché misurerebbe la struttura organizzativa degli Enti e la loro dimensione sulle mere funzioni di settore sanità e bonifica montana, trascurando il ruolo primario assegnato alle realtà montane delle leggi istitutive e dalle relazioni operative instaurate con il territorio e le popolazioni mediante le deleghe della Regione e dei Comuni aderenti.

Il testo fornito dal Commento ANCI va quindi correttamente considerato come una specificazione integrativa del parametro riferito alle funzioni plurime che ne appalesa il carattere esemplificativo escludendo la possibilità di tassative interpretazioni letterali della norma regolamentare e senza nulla aggiungere alla medesima; in questo senso non si devono infatti considerare le funzioni delegate dalla Regione in materia di difesa del suolo, di bonifica ed economia montana, come alternative o aggiuntive a quelle di «*Consorzi di Bonifica*» ma semplicemente come esplicative e comprese nelle medesime in una accezione che si propone di definire in maniera più completa e corretta la presenza operativa ed istituzionale degli Enti sul territorio.

Dipendenti delle Comunità montane: cessazione o riduzione del trattamento di famiglia

Confermata anche per le Comunità montane l'esclusione dall'obbligo della restituzione delle economie realizzate

Nell'aprile scorso l'UNCEM ha posto un quesito al Ministero del Tesoro per un chiarimento circa l'applicazione alle Comunità montane della normativa contenuta nell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), inerente disposizioni in materia previdenziale, in particolare con riferimento alla cessazione o riduzione delle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti delle Comunità.

La materia era stata oggetto di una circolare ministeriale (circ. Min. Tesoro 3-8-1984, n. 50) che specificava quali enti fossero tenuti o meno alla restituzione delle somme economizzate sul trattamento di famiglia, permanendo comunque qualche dubbio sul comportamento da tenere da parte delle Comunità montane.

Riportiamo di seguito il testo del quesito posto dall'Unione e la relativa risposta del Ministero, analoga ad un precedente pronunciamento che già aveva esonerato le UU.SS.LL. dal medesimo obbligo.

Il quesito dell'UNCEM al Ministero del Tesoro

Oggetto: Cessazione o riduzione del trattamento di famiglia (art. 20, Legge 730/83). Posizione Comunità montane. Quesito.

Con riferimento alla normativa contenuta nella circolare del Ministero del Tesoro n. 50, del 3-8-1984, inerente la materia di cui all'oggetto e a seguito di sollecitazioni ad un chiarimento da parte degli Enti associati, la scrivente Unione chiede a codesto Ministero un pronunciamento definitivo circa l'applicabilità — e in quali termini — della citata normativa alle Comunità montane.

Le Comunità montane, istituite con legge 3-12-1971, n. 1102, sono qualificate giuridicamente come Enti di diritto pubblico a carattere sovracomunale, obbligatorie per legge, parificate nella attuale giurisprudenza ai Comuni e alle Province e assimilate, dunque, a tali enti territoriali. Esse sono inoltre destinatarie di contributi a carico dello Stato (Legge 23-3-1981, n. 93 e art. 16 Legge 26-4-1983, n. 131) per il loro funzionamento e per il finanziamento dei piani di sviluppo socio-economico da realizzare.

Da quanto precede, ad avviso di questa Unione le Comunità montane dovrebbero essere escluse — come già avviene per le USL — dall'obbligo del versamento delle economie conseguenti alla mancata corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia sia all'Erario che alla Cassa unica assegni familiari.

In attesa di un sollecito riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Il presidente
(dr Edoardo Martinengo)

La risposta del Ministero

Oggetto: Cessazione o riduzione del trattamento di famiglia (art. 20, Legge n. 730/83). Posizione Comunità montane. Quesito.

In ordine alla richiesta avanzata con la nota n. 6172 del 16-4-1985, si comunica che le Comunità montane, essendo enti pubblici costituiti — sulla base di leggi regionali che ne disciplinano il funzionamento — dall'associazione di più Comuni, sono escluse, al pari degli enti territoriali, dall'obbligo del versamento delle economie conseguenti alla mancata corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia.

Il Ragioniere generale dello Stato

Tutela ambientale: l'azione di sensibilizzazione della Comunità montana Cusio Mottarone

Lino Cerutti *

Peter Benenson, premio Nobel per la pace, ricordando le estati trascorse sul lago d'Orta durante le quali maturò l'idea di fondare Amnesty International, scrive («*Lo Strona*», 3/82) che, non potendone più di vedere ogni metro quadrato della riva deturpato dalla multicolore e indistruttibile risacca di borse di plastica, prese una barca a remi e iniziò una ripulitura sistematica del lago. Ben presto si accorse che la sua impresa era velleitaria: nessuno seguiva l'esempio. Pensò di sensibilizzare l'opinione pubblica a non gettare più oggetti di plastica nel lago invitando il parroco di un paese rivierasco a tenere un «*sermone sull'ecologia*». Il prete, guardandolo benevolmente, disse sorridendo: «*A noi italiani piace gettare oggetti di plastica nell'acqua, a voi inglesi piace raccoglierli. Questo è il progetto divino del mondo*». Molto facile sarebbe scandalizzarsi di una simile risposta, quasi una bruciante sentenza. Il parroco aveva argutamente esplicitato un atteggiamento, un costume assai diffuso di vivere il rapporto uomo-ambiente. Oggi amiamo credere che la relazione sia interpretata in modo diversa rispetto una decina di anni fa, con più responsabilità da parte dell'uomo.

Sarebbe fuorviante ed esagerato sostenere che nessuna *realtà sociale* si sia fatto carico del problema ecologico, per dirla con un'espresisone corrente. La scuola, per non cercare lontano, svolge una primaria informazione e sensibilizzazione sui ragazzi. In questi anni, specie nella scuola elementare, si è passati ad un approccio al problema ecologico sempre più scientifico e convinto, lasciando in secondo ordine la visione arcadica ed estetizzante della natura, tanto cara al sentimentalismo quanto immaginifica e irreale. Insomma, dai piagnistei e dai sospiri si approda alla presa di coscienza. Questo diverso modo di affrontare il problema dell'ambiente si coglie, in tutta la sua portata innovativa, nella lettura dei nuovi programmi della scuola elementare. Non solo la conoscenza del mondo naturale attraverso lo studio dei «*nessi logici*» che legano le diverse manifestazioni della natura (flora, fauna, elementi costitutivi, reciproca interconnessione), ma recupero della memoria collettiva, delle tradizioni peculiari del territorio in cui opera la scuola: in breve, *storia locale*. Vien da pensare che non sarà ritenuto vuoto o elitario diletto rileggere gli antichi statuti delle comunità, con le norme tanto semplici, quanto facilmente comprensibili: «*Niuna persona di qual si voglia grado, et conditione si sia, ardisca, ne presuma di dar danno, tagliare arbori, cogliere erba, far pascolare qual si voglia sorte di bestie nei luoghi tensati, o sia riservati. Di più, che niuna persona ardisca, ancora d'altra giurisditione, cercare lumache, ne per se, ne per altri, nelli prati, et beni de particolari*». Era in definitiva quel senso morale che nobilitava l'uomo nel rispetto dell'ambiente, nel sentirsi partecipe del mondo naturale e non solo fruitore delle sue disponibilità.

Per poco tempo, qualche decennio non più, si sono dimenticati, o si è creduto di poter far a meno di questi vincoli ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Inquinamento e dissesto idro-geologico sono i termini di un discorso che si fa sempre più allarmato, sia in dimensione planetaria, quanto nel microcosmo di una zona qualsiasi. Insomma stiamo affogando nel «*vuoto a perdere*» ma ancora troppi credono che il problema sia demandabile a qualche benemerita associazione protezionistica e non sia meritevole di impegno personale.



Partendo da queste considerazioni e per il ruolo che gli è proprio nel perseguimento dei fini istituzionali, la Comunità montana Cusio-Mottarone (Novara) ha varato un programma — progetto «*Scuola Ambiente*» — che durante l'anno scolastico corrente (1984-'85) ha visto il coinvolgimento degli insegnanti della scuola elementare e degli alunni della scuola dell'obbligo.

L'iniziativa certamente più produttiva sotto il profilo della divulgazione e dell'approfondimento delle tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente è stato il corso di aggiornamento per insegnanti elementari, realizzato in accordo con il Provveditorato agli Studi di Novara. Vi hanno partecipato oltre settanta insegnanti dei circoli didattici di Omegna e Gravellona Toce. Diretto dal d.d. Italo Carissimi, si sono alternati diciassette docenti che hanno illustrato aspetti significativi della ricerca e dello studio ambientale, esemplificando sul territorio del Cusio-Mottarone.

Il corso si è articolato in diversi nuclei di argomenti affini per comporre un discorso organico e interdisciplinare. Dalla descrizione dei luoghi (relatore M. Bottini), si sono messe a confronto la civiltà agro-pastorale con l'attuale (T. Valsesia) e si è analizzata l'azione trasformatrice dell'uomo sull'ambiente (M. Leigheb). Lo studio delle fonti storiche (A. Papale) e dell'organizzazione civile (M. Crenna) hanno evidenziato il contributo della partecipazione sociale alle gestione delle comunità. La tradizione e la sua conservazione (G. Cecchetti), gli insediamenti umani e le attività economiche (L. Cerutti), l'architettura spontanea (G.

* Insegnante, Coordinatore del corso «Scuola Ambiente» promosso dalla Comunità montana Cusio e Mottarone (NO).

Bedoni) sono state riflessioni di collegamento tra passato e presente. Le lezioni di taglio più squisitamente ecologico hanno riguardato gli ecosistemi (G. Melloni), l'acqua (R. Mosello), i fiori (D. Invernizzi), i boschi (G. Tiraboschi), gli animali (L. Rondolini). È stata data informazione giuridica (D. Culot) sul problema ecologia e ambiente e si è illustrato la funzione della Comunità montana nel contesto degli enti locali (E. Bertone e F. Rondena). Premessa delle lezioni sono stati gli interventi dell'assessore alla Tutela Ambiente, Dario Lorenzini, che ha focalizzato il senso del progetto «*Scuola Ambiente*» e del d.d. Natale Ciocca Vasino che ha fornito chiave di lettura in termini di metodologia e di didattica degli argomenti che si sarebbero approfonditi. L'équipe dei docenti era costituita da professionisti della materia trattata o da ricercatori altamente qualificati. L'assidua e costante frequenza è lampante controprova che la proposta della C.M. era avvertita esigenza degli operatori scolastici. Ma il risultato più significativo è stato quello di aver trasferito il problema ecologico dalla carta patinata all'educazione, alla civiltà. E in questa dimensione nessuno può dichiarare disimpegno perché il problema è di tutti e di ognuno.

Il concorso di disegno — *l'uomo e l'ambiente* — ha contato la partecipazione di oltre duecento ragazzi della scuola elementare e media. I lavori, realizzati con tecniche diverse, singolarmente o in gruppo, manifestano freschezza d'ispirazione e suggestiva intensità espressiva (ved. foto).

Concludendo... ma senza brindare a illusori successi, l'iniziativa promossa dalla Cusio-Mottarone merita considerazione e verifica in altre realtà sociali.



Il bosco: tutela conservazione e sviluppo

Interessante convegno promosso dal Rotary Club di Mondovì per il distretto Piemonte Liguria e Valle d'Aosta

Attilio Salsotto

Il Rotary Club di Mondovì (presidente G. Contegiacomo) ha organizzato il convegno ecologico del Distretto Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta il giorno 2 giugno ad Ormea sul tema «*Il bosco, tutela, conservazione e sviluppo*».

La partecipazione delle rappresentanze rotariane di tre regioni, e l'attualità delle relazioni tecniche (svolte da A. Quaglino: «*Il bosco: tutela, conservazione e sviluppo*»; A. Salsotto: «*Il bosco delle Navette*»; T. Vigna: «*Due itinerari nel bosco delle Navette*») hanno trasformato l'incontro rotariano in una intensa giornata operativa di selvicoltura applicata.

Le relazioni sono state infatti impostate come sintesi preparatorie alla visita del bosco delle Navette, esteso popolamento forestale che occupa oltre mille ettari dell'alta valle Tanaro ed è caratterizzato da alcuni singolari aspetti di natura storica, biologica ed economica, da giustificare la partecipata attenzione dell'intero distretto rotariano. L'importanza dell'avvenimento è stata efficacemente introdotta dal governatore A. Grondona, fautore di una partecipazione diretta degli iscritti alla formula generica attribuita in sede internazionale all'anno 1985 definito l'anno dell'ecologia. Il presidente della C.C.I.A.A. G. Oddero, ha evidenziato il faticoso lavoro svolto dall'Ente Camerale e dalla Amministrazione provinciale di Cuneo per conferire concreta attuazione alle attese evidenziate dallo studio conoscitivo delle risorse forestali effettuato nel 1973 e contraddistinta dalla organizzazione di corsi di avviamento alle attività forestali ed alla costruzione delle strutture edili idonee ad ospitare la sede estiva del corso di laurea in Scienze Forestali dell'Università di Torino e l'Istituto Professionale Forestale, secondo un programma di lavori che hanno richiesto un intervento finanziario già superiore ai tre miliardi da parte della sola Amministrazione Provinciale di Cuneo.

La testata delle valli Roja e Tanaro è stata importante centro forestale già nella prima metà del 1100 come risulta dalla lettura di un decreto di Ottone I, conservato nell'archivio storico di Tenda, che ci offre un quadro molto dettagliato sui diritti ed i modi di vita degli abitanti di queste isolate contrade. Poi le controversie di Briga e di Tenda, il dominio di Casa Savoia, l'annessione della contea di Tenda alla Francia, il ritorno all'Italia e la annessione definitiva alla Francia dopo l'ultimo conflitto mondiale, hanno confermato l'importanza strategica ed economica del territorio le cui fondamentali produzioni erano state quasi esclusivamente incentrate sul legname e sul foraggio. Però a differenza di altri territori alpini, in questo settore delle Alpi Marittime le due risorse primarie rappresentate dal bosco e dal pascolo, per un insieme di fortunate circostanze di natura ambientale (geologica, climatica, vegetazione ed antropica) sono contraddistinte da singolari caratteristiche biocenotiche ed incrementali, da meritare una più attenta valutazione per impostare una più moderna e razionale gestione.

L'ecosistema più vasto e più complesso di questo ambiente, è rappresentato dal bosco delle Navette che si estende in unico corpo su una intera vallata e presenta fisionomie vegetali molto diversificate che comprendono l'alto fusto coetaneo di larice in purezza (200 ettari di questo popolamento sono stati iscritti al libro nazionale dei boschi da seme); la fustaia di larice in consociazione con il faggio e l'abete bianco; la fustaia irregolare di pino silvestre e di pino montano talvolta in consociazione; la vegetazione di forra e riparia di ontano nero e di ontano alpino; boschi di latifoglie nobili; associazioni seriali della roverella con carpino nero e con bosso; varie associazioni botaniche dominate dal faggio.

Il larice ed il carpino nero sono infatti collocati in settori terminali del loro areale tipico di vegetazione, per cui i popolamenti si arricchiscono di rappresentanti vegetali che sono invece tipici di altri ambienti più centrali degli areali e formano nicchie ecologiche molto singolari e non reperibili in altri settori alpini.

Anche la nobile fauna stanziale direttamente dipendente dall'ambiente ospitante, ed in particolare i grandi ungulati ed i tetraonidi, trovano nel bosco delle Navette un centro ideale per la sosta invernale e per il successivo irradiamento, se adeguatamente protetta.

A conclusione del convegno è stata avanzata, da parte di numerosi interventi, la proposta di trasformare l'intero territorio delle Navette in un'area protetta allo scopo di utilizzare le risorse irripetibili di una natura generosa per meglio collegare Regioni e Stati confinanti conseguendo il risultato più nobile e più duraturo di reciproco interesse per le generazioni avvenire.

Nel corso del convegno è stato ricordato che anche la FAO ha dichiarato l'anno 1985 «*Anno Internazionale delle Foreste*» a completamento della XIII Giornata Mondiale dell'ambiente (5 giugno 1985) istituita in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente che ha avuto luogo a Stoccolma nel giugno 1972.

Gli interventi legislativi degli anni settanta nella legislazione montana

L'intervento legislativo dello Stato in favore dei territori montani fino al secondo dopoguerra rientrava in quella serie di provvedimenti che, dall'unificazione in poi, disciplinavano le attività di bonifica. Fino agli anni cinquanta (legge 991 del 25-7-1952) il problema della montagna non riuscì a trovare una propria collocazione nell'ambito dei problemi di rilevanza nazionale: non esistevano infatti provvedimenti specifici che prendessero in considerazione organicamente gli aspetti economici e territoriali delle zone montane, ma avevano trovato attuazione soltanto singoli tentativi di risolvere la situazione di particolari settori, come quello forestale, quello della bonifica montana e quello della difesa idrogeologica.

Nel loro complesso le risposte in termini legislativi da parte delle istituzioni al problema della montagna ebbero nel tempo caratteristiche ben determinate e di sostanziale continuità fino alle soglie degli anni settanta:

a) settorialità e frammentarietà dell'intervento: quasi sempre esso appariva limitato ad opere di sistemazione idrogeologica o diretto quasi esclusivamente al settore agricolo, senza considerare le altre attività economiche locali;

b) assistenzialismo e politica dell'incentivazione privata;

c) incapacità d'incidere sulle strutture economico-sociali: il taglio dei provvedimenti era in genere di carattere infrastrutturale;

d) costante deficienza delle sovvenzioni previste, centralismo esasperato, inadempienza operativa e finanziaria dello Stato nell'attuazione pratica dell'intervento.

Tutti questi elementi, in ultima analisi si sono di fatto tradotti nell'avallo della politica di sfruttamento e rapina del territorio e delle sue risorse all'insegna dello sviluppo capitalistico post-bellico. Ad accrescere le responsabilità dei governi succedutisi nel secondo dopoguerra si deve rilevare inoltre la non volontà di affrontare i problemi della montagna e della difesa del suolo in una prospettiva organica di lungo periodo, ripiegando invece su proroghe della prima legge sulla montagna del 1952 e su finanziamenti parziali, senza contare l'ostinazione e la sordità di fronte alle aspirazioni più profonde delle popolazioni montane.

Solo con la promulgazione della legge 1102 del 3-12-1971, «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», si compiva finalmente un passo avanti rispetto alla precedente normativa: gli aspetti più innovativi stavano indubbiamente nel fatto che per la prima volta venivano recepiti nelle finalità di una legge alcuni concetti basilari che, nel corso e soprattutto alla fine degli anni sessanta, si erano fatti strada nell'ambito del dibattito sulla programmazione e sulla questione montana in particolare. L'art. 1 della legge si proponeva infatti di promuovere, in attuazione degli artt. 44 e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane mediante la realizzazione di programmi di sviluppo e di piani territoriali comprensoriali al fine di raggiungere l'obiettivo del riequilibrio economico sociale e della difesa del suolo, riconoscendo e compensando l'importanza dell'opera di presidio del suolo svolta dalle popolazioni montane.

Si superava così per la prima volta l'impostazione settoriale nel considerare i problemi della montagna, tipica della precedente normativa, introducendo finalmente una visione globale della vita economica montana nel quadro della programmazione e si accoglieva la partecipazione delle popolazioni attraverso le Comunità montane. Con la 1102 trovavano finalmente spazio ed applicazione i principi enunciati nel Programma Economico Nazionale (L. 27-7-1967, n. 685), le cui fina-

lità si riassumevano appunto nel superamento degli squilibri territoriali, settoriali e sociali che caratterizzavano lo sviluppo economico italiano. La questione montana assurgeva finalmente a problema nazionale ed era individuata nel Programma come uno degli aspetti fondamentali dello squilibrio territoriale, di cui la programmazione doveva occuparsi.

Tuttavia, anche se la 1102 sanciva l'inderogabile principio dell'uomo presidio del territorio e il legame di quest'ultimo con uno sviluppo equilibrato dell'intera economia montana al fine di bloccare l'esodo, era l'impostazione stessa della legge che scoraggiava nei fatti ogni aspettativa in materia di difesa del suolo, in quanto non prevedeva specifici strumenti organizzativi e finanziari in proposito. Gli obiettivi della 1102 rischiavano tuttavia di rimanere sulla carta per altre cause: scarsi finanziamenti, tendenze accentratrici ed elementi di conflittualità tra Comunità montane ed altri enti. Innanzitutto la mancata abolizione dei consorzi di bonifica, dei B.I.M. e delle aziende forestali rischiava — nonostante l'attività di questi enti dovesse essere coordinata con quella delle Comunità montane — d'impedire al nuovo istituto di esprimere in pieno le proprie potenzialità; mentre, anche se le manovre accentratrici degli organi statali potevano dirsi sostanzialmente fallite con l'approvazione del testo definitivo della legge, dopo un dibattito parlamentare particolarmente serrato, esse si aggiudicavano la partita trattenendo il potere di erogazione dei fondi e disciplinando minuziosamente le uscite.

Il costante attrito tra istanze centralistiche e regionalistiche mostra le proprie tracce anche nei decreti di delega delle funzioni e dei poteri esercitati dallo Stato alle Regioni. In sede di primo trasferimento infatti non venne recepita la compenetrazione tra la funzione protettiva ed idrogeologica del bosco, l'intervento di carattere idraulico-forestale, il sostegno dell'attività economica ed il relativo intreccio di competenze, per cui si stabilì che alle Regioni spettasse la cura delle foreste ed allo Stato quella di difesa e di conservazione del territorio, senza coordinamento alcuno per lo svolgimento di compiti che apparivano strettamente collegati fra loro. A questa contraddittoria situazione pose fine il DPR 616/1977, anche se non in maniera indolore o priva di limiti. Infatti venivano trasferite alle Regioni le competenze e gli interventi concernenti la sistemazione idrogeologica, con specifico riferimento ai territori montani, alle foreste e alla determinazione del vincolo idrogeologico, la bonifica montana (e di pianura), la difesa e la regimazione idraulica, la tutela e disciplina delle risorse idriche ed estrattive, mentre restavano allo Stato i compiti di programmazione nazionale in materia e la gestione delle opere idrauliche nei bacini idrografici interregionali.

Tuttavia il processo di spoliazione e di svuotamento di fatto delle funzioni appena delegate alle Regioni cominciava già pochi mesi dopo l'approvazione del decreto stesso, con la delimitazione, alla fine del 1977, dei bacini idrografici interregionali. Con questa classificazione si sottraeva di fatto alla competenza regionale più della metà del territorio che ad essa spettava (oltre 152.000 kmq.). Il risultato più evidente di questa «controriforma», di questa vera e propria riappropriazione centralistica, che continuò negli anni successivi in forme diverse, è stata la nuova dicotomia creatasi tra Stato e Regioni nella gestione della difesa del suolo, il che comprometteva ovviamente l'organicità dell'intervento, a tutto svantaggio del territorio montano, ma anche di quello di pianura.

Altri aspetti dell'organizzazione economico-produttiva e territoriale montana vennero presi in considerazione dalle direttive CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per la riforma strutturale dell'agricoltura, ma tra queste senza dubbio la seconda era particolarmente interessante, in quanto rendeva disponibili per il miglioramento delle strutture aziendali o per il rimboschimento, terreni appartenenti ad aziende agricole i cui conduttori, compresi fra i 55 e i 65 anni d'età, fossero disponibili a cessare la propria attività dietro indennizzo. È chiaro che in montagna, in cui si manifestano da tempo fenomeni di forte invecchiamento degli operatori agricoli, queste disposizioni potevano avere il negativo effetto di incentivare ulteriormente l'abbandono delle aziende, anche in quelle aree in cui sarebbe stato necessario garantire il presidio del suolo. Il margine di discrezionalità nel recepimento delle direttive da parte degli Stati membri poteva quindi essere usato per evitare di accelerare l'esodo nelle zone più colpite, cercando almeno d'incentivare l'occupazione nei settori extragricoli. Tuttavia la legge italiana di recepimento (n. 153 del 9-5-1975) non prendeva suf-

ficientemente in considerazione la questione e anche il tentativo di disincentivare la cessazione dell'attività nelle aziende di media dimensione cadeva inspiegabilmente proprio per le zone montane. Correggendo in parte l'impostazione precedente, un'altra direttiva CEE (n. 268 del 28-4-1975) cercava di aiutare gli agricoltori della montagna e delle zone minacciate di spopolamento a ristrutturare l'azienda nel quadro complessivo della difesa ambientale e della conservazione delle risorse. Si trattava di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conservazione dell'ambiente naturale nelle aree minacciate di spopolamento. Secondo la legge di recepimento (352/1976), l'azione della direttiva veniva ad innestarsi nella prassi della 1102 e adattava gli incentivi previsti alla particolare situazione della montagna italiana. Infine la legge «qaudrifoglio» (n. 987 del 27-12-1977), per quanto riguardava i territori di montagna e collina, si occupava della forestazione con lo scopo di ottenere un incremento della produzione legnosa e la tutela dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico in particolare; inoltre gli indirizzi della programmazione in materia dovevano tener conto delle esigenze di valorizzazione e di riordino agrario e fondiario, nella prospettiva di una massimizzazione delle produzioni. I finanziamenti, all'origine assai abbondanti, ma rideterminati ai sensi della legge finanziaria, non venivano ripartiti secondo i piani formulati dalle Regioni, ma secondo parametri ministeriali: ancora una volta riemergevano le tendenze accentratrici? Un altro grave ostacolo era costituito dalla politica comunitaria che danneggiava produzioni per le quali il piano «quadrifoglio» prevedeva un'espansione. Si poneva, allora come oggi, il problema di armonizzare le disposizioni europee con le direttrici di sviluppo della politica italiana per l'agricoltura e per la montagna.

Senza dubbio l'importanza della questione montana non è diminuita in questi anni, anzi continua ad imporsi e richiede, per la sua complessità, interventi organici di ampio respiro e di lungo periodo in grado di ristabilire un equilibrio tra fattori territoriali, economici e sociali che gli interventi dell'uomo hanno profondamente compromesso, riducendo le aree montane a serbatoio di risorse naturali e umane in funzione di un modello di sviluppo tipicamente urbano, che ad esse assegnava solo ed esclusivamente un ruolo del tutto subalterno.

Laura Cavazza

BIBLIOGRAFIA SINTETICA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA: *La programmazione per la difesa attiva del suolo e la tutela delle sue risorse: i piani di bacino idrografico.* Atti del Convegno promosso dalla Provincia di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna. Modena, 28-29 giugno 1979, Bologna, 1980.

BERMOND Remigio: *L'avvenire della montagna dalla legge 1102/71 alla Direttiva CEE per le zone svantaggiate.* Roma, 1977.

CAVAZZA Laura: *Economia e territorio in un'area di spopolamento. L'Appennino bolognese nel novecento.* Tesi di laurea. Università di Bologna, anno accademico 1981-'82.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: *Osservazioni e proposte sulle direttive comunitarie del 17-4-1972.* Roma, 1973.

LIZZERO e altri: *Discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati per la legge sulla montagna.* Roma, s.d.

MARTINENGO Edoardo: *Montagna oggi e domani.* Torino, 1968.

I nuovi poteri delle Regioni e degli Enti locali. A cura di A. Barbera e F. Bassini. Bologna, 1978.

PIAZZONI Giuseppe: *La legislazione statale e regionale per le Comunità montane. 1971-1978.* Bologna, 1978.

Dalla rivista «Il Montanaro d'Italia»:
— *Il dibattito al Senato sulla montagna* (n. 2, 1969).
— *Sessantaquattro miliardi per la montagna?* (n. 6-7, 1970).
— *Rifinanziamento della 991 approvato al Senato con la notifica del Decretone* (n. 10, 1970).
— *Nel Decretone-bis rifinanziata la legge sulla montagna* (n. 11-12, 1970).
— *Col ponte-verde solo undici miliardi alla montagna* (n. 9-10, 1971).

Dalla rivista «Agricoltura. Notiziario e Rassegna Stampa»:
— GARZELLI Fabio: *Quali immagini per uno sviluppo equilibrato?* (n. 4, 1979).
— *Ritardi e inadempienze del Governo fanno slittare la programmazione in agricoltura ed il piano agroalimentare* (n. 4, 1979).

Il miglioramento delle condizioni di vita delle persone che ancora esercitano una attività nelle zone di montagna rappresenta una condizione necessaria per arrestare il fenomeno dell'abbandono e recuperare vasti territori altrimenti improduttivi.

Sugli enti pubblici ricadono in gran parte gli interventi necessari: incentivi all'agricoltura, miglioramenti delle comunicazioni, estensione delle reti elettriche e telefoniche, promozione di attività complementari di tipo turistico, vista anche la crescente domanda di montagna da parte delle popolazioni urbane.

La disponibilità di energia elettrica è fondamentale, ma l'estensione della rete è ostacolata da una serie di fattori avversi, quali la dispersione delle utenze su territori ampi ed impervi, il clima, le difficoltà di installazione e di manutenzione, aventi come conseguenza un costo proibitivo.

Non può inoltre essere sottovalutato l'impatto ambientale negativo di una linea elettrica sul territorio montano che si tende sempre più a proteggere per le sue caratteristiche ecologiche e paesaggistiche.

È l'occasione per le tanto decantate «ENERGIE ALTERNATIVE» di uscire dal limbo dei buoni propositi ed imporsi sul terreno del puro rapporto costi/benefici.

Piccole turbine, generatori eolici e pannelli fotovoltaici rappresentano per molte piccole utenze disagiate come ripetitori, rifugi, alpeggi, una fonte di energia elettrica pulita, inesauribile e caratterizzata praticamente dal solo costo di installazione.

In particolare gli impianti fotovoltaici si distinguono per la durata, l'assenza di manutenzione, la semplicità di trasporto e montaggio.

L'elemento base è la cella solare, una sottile lamina di silicio trattato in modo da trasformare la luce solare che lo investe in energia elettrica, comportandosi come un generatore.

Le celle sono collegate in serie ed assemblate in pannelli, ciascuno dei quali fornisce una potenza di picco di 45 Watt.

L'energia elettrica viene prodotta in continuazione durante le ore di luce, anche in assenza di sole; quando non è sfruttata dall'utenza è immagazzinata in accumulatori (batterie d'auto 12 V, 24 V ecc.) dai quali si preleva durante le ore notturne.

Una centralina elettronica provvede a regolare lo stato di carica degli accumulatori per aumentarne la durata e il rendimento.

Rifugi, alpeggi, ripetitori, abitazioni private sono ora dotati di energia elettrica prodotta da sistemi fotovoltaici ad energia solare, ciascuno dei quali può essere progettato e costruito sulla base delle esigenze del cliente, ad un costo inferiore a quello dell'allacciamento alla rete o ad altri sistemi alternativi.

Le applicazioni di questa tecnologia sono tuttavia molto più numerose: dai satelliti ai camper, alle imbarcazioni, alle stazioni rilevamento dati (meteo, incendi, livello acque, terremoti), ai sistemi di pompaggio e recinzione dei pascoli, ovunque vi sia necessità di energia elettrica in forme non tradizionali.



Il rifugio Gonella al Dôme (Monte Bianco) dotato di pannelli solari per la produzione dell'energia elettrica atta al suo funzionamento.

UN'ENERGIA SICURA AL SERVIZIO DELLA NATURA

La Ditta ENERGIA SOLARE è ormai presente da vari anni sul mercato delle energie alternative/fotovoltaiche con realizzazioni di impianti di varie dimensioni, sia a privati che enti pubblici, utilizzando componenti di propria costruzione, all'avanguardia sul mercato mondiale per rendimento, affidabilità e durata, prodotti di una tecnologia ormai affermata.

Le cellule fotovoltaiche di ENERGIA SOLARE sono incapsulate in E.V.A. che permette uno sfruttamento delle cellule solari in condizioni ottimali (isolamento da agenti atmosferici e trasparenza perfetta e duratura), la conversione fotovoltaica viene affidata al silicio monocristallino capace di dare tra i più alti rendimenti in fotoni-elettroni. I pannelli di ENERGIA SOLARE danno quindi un grado di affidabilità di primissimo ordine.

Per ogni tipo di informazione rivolgersi a ENERGIA SOLARE - Via Principe Tommaso, 6 - 10125 Torino - Tel. 683626 - 9989020.

DALLE DELEGAZIONI REGIONALI UNCEM



VALLE D'AOSTA:

Sollecitata l'attuazione della legge sulla Tesoreria unica

Alcuni Comuni della Valle d'Aosta, componenti il Bacino imbrifero montano Dora Baltea, hanno ufficialmente deliberato di richiedere una immediata attuazione della legge 29-10-1984, n. 720, che ha istituito il sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

Come è noto tale legge prevede il versamento dei fondi provenienti dal bilancio statale, nonché quelli derivanti da entrate proprie, presso le Tesorerie provinciali dello Stato. Le sole entrate proprie degli enti sono state dichiarate fruttifere. Il relativo tasso di interesse, stabilisce il secondo comma dell'art. 1 della legge citata, deve essere fissato con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, che per giunta deve disciplinare condizioni, criteri e modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e credito tra tesorieri o cassieri degli enti e le sezioni di Tesoreria provinciale.

In pendenza dell'emanazione del Decreto richiamato gli enti si trovano privati, con riguardo alle entrate proprie, di un diritto sancito dalla legge, verificandosi un mancato introito in bilancio degli interessi spettanti su tali entrate a causa del ritardo persistente nel fissare il relativo tasso con Decreto.

La posizione assunta dai quattordici Comuni del BIM Dora Baltea è stata ufficializzata con singole delibere di recepimento dell'ordine del giorno approvato dallo stesso BIM sulla materia esposta e inviate poi alle competenti sedi istituzionali.

Anche la nostra Delegazione regionale — come ci informa il Presidente Luigi Martin — ha accolto l'invito a sostenere le richieste avanzate nelle deliberazioni, che consistono: 1) nel richiedere al Ministero del Tesoro l'emissione immediata del Decreto previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 720/84 stabilendo, tra l'altro, la decorrenza degli interessi sulle somme depositate da parte del BIM Dora Baltea a partire dal 30 agosto 1984; 2) di richiedere al Parlamento di apportare le opportune modifiche alla legge citata, onde escludere gli enti locali dall'obbligo del deposito presso le Tesorerie provinciali dello Stato delle entrate proprie non provenienti dal Bilancio dello Stato.

AGENZIA
ANSA
SERVIZIO REGIONALE

Corte Costituzionale: Eleggibilità dei Consiglieri comunali

Roma. — La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo (sentenza n. 162/85) l'art. 5 della legge regionale siciliana 9 marzo 1959, n. 3, nella parte in cui stabiliva l'ineleggibilità a Consigliere comunale di chi avesse *«lite pendente»* con il Comune o di chi, debitore del Comune fosse stato legalmente messo in mora; nonché degli amministratori di Comuni o di istituzioni comunali di assistenza e beneficienza che fossero stati dichiarati responsabili in via amministrativa o giudiziaria.

L'esclusione dell'eleggibilità contrastava con i principi costituzionali dell'eguaglianza giuridica e del diritto di accedere alle cariche pubbliche elettive da quando la legge statale n. 154 del 1981 ha circoscritto la *«lite pendente»* e le altre situazioni su indicate tra le cause non di ineleggibilità a Consigliere regionale, provinciale e comunale ma tra quelle di incompatibilità eliminabili fino al momento dell'assunzione della carica elettiva.

Alto Adige: Indagine sugli handicappati

Bolzano. — La Giunta provinciale di Bolzano intende programmare nella maniera più efficace tutti gli interventi in favore degli handicappati. Per poter far questo ha affidato ad esperti austriaci e italiani, un'indagine sullo stato complessivo dell'assistenza attuale. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa dall'assessore Sauer. L'indagine riguarderà l'assistenza sanitaria e anche tutti i problemi legati all'inserimento sociale e occupazionale degli handicappati minorenni e maggiorenni.

Calamità naturali: Decreti per Piemonte, Abruzzo, Umbria, Molise

Roma. — Il Ministero dell'Agricoltura ha emanato quattro decreti (che portano la data dell'8 maggio scorso) per il riconoscimento del carattere di *«eccezionale calamità»* delle nevicate, delle gelate o di altre avversità atmosferiche registratesi nei mesi passati in Piemonte, Abruzzo, Umbria e Molise. Il riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso è un adempimento previsto dalla legge n. 590 del 1981, che ha anche istituito uno speciale fondo statale di solidarietà in agricoltura, per far fronte ai danni derivanti da particolari situazioni d'emergenza. Adesso le Regioni interessate dovranno provvedere alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicare in questa circostanza.

CIPE: Riparto fondi per la ricostruzione nelle zone terremotate

Roma. — La *«Gazzetta Ufficiale»* del 27 maggio ha pubblicato la delibera con la quale il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha ripartito i 5.450 miliardi di lire previsti per il triennio 1985-1987 per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, in base alla legge n. 219. Il CIPE ha assegnato nei tre anni la somma complessiva di 4.360 miliardi di lire ai Comuni ed alle Regioni interessate (Campania, Basilicata e Puglia), per l'attuazione dei programmi di loro competenza; altri 477 miliardi di lire circa sono destinati invece all'amministrazione statale e oltre 613 miliardi di lire sono stati, infine, attribuiti ai soggetti destinatari in base agli articoli 21, 23, 24 e 32 della stessa legge n. 219 (le imprese, il movimento cooperativo).

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale dei fondi attribuiti ai Comuni ed alle Regioni della Campania, della Basilicata e della Puglia nel 1985-1987 alla Basilicata andranno oltre 850 miliardi di lire, altri 113 miliardi di lire circa sono stati assegnati invece dal CIPE alla Puglia, per la ricostruzione delle zone di questa Regione (subappennino Dauno) che sono state anch'esse colpite, sia pure più marginalmente, dal sisma. La delibera del CIPE individua anche i Comuni disastrati nella Basilicata e nella Campania.

Per la Basilicata, in provincia di Potenza i Comuni disastrati sono nove (Balvano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Potenza, Ruvo del Monte e Vietri di Potenza); per la Campania, i Comune disastrati dell'Avellinese sono 18 (Avellino, Bisaccia, Calabritto, Calitri, Caposele, Conza della Campania, Lioni, Morra de Sanctis, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Solofra, Sobo Serpico, Teora e Torella dei Lombardi). In provincia di Salerno, invece, i Comune disastrati sono dieci (Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Santomenna e Valva).

Puglia: Comitato contro l'inquinamento atmosferico

Bari. — È stato istituito dalla legge regionale pugliese n. 31 del 16 maggio scorso (pubblicata sul bollettino ufficiale n. 67 del 29 maggio) il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIA), che esaminerà ogni questione inerente all'inquinamento, specialmente atmosferico, acustico e di ricaduta di piogge acide. Il «CRIA» esprimerà anche pareri sui provvedimenti di competenza degli enti locali e proporrà alla Giunta ed al Consiglio regionali ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei fenomeni che influiscono sull'inquinamento atmosferico. Si tratta, in particolare, di interventi diretti a promuovere studi, ricerche ed iniziative nella lotta contro l'inquinamento atmosferico ed acustico ed a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria.

Giunta Sardegna: Interventi in favore dell'agricoltura

Cagliari. — La Giunta regionale riunita sotto la presidenza dell'on. Melis ha approvato su proposta dell'assessore on. Muledda, un importante programma di interventi in favore dell'agricoltura per l'importo complessivo di 31 miliardi e 700 milioni.

Questa l'articolazione: 12 miliardi alle cooperative ed ai loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento tecnico in tutti i settori di impianti di produzione e di commercializzazione, cinque miliardi per un contributo integrativo alle cooperative lattiero-casearie, 10 miliardi per opere di completamento e miglioria nei settori viti-vinicolo e lattiero-caseario, due miliardi e 700 milioni sono stati destinati a nuovi investimenti nello stabilimento Dicovisa di Assemini e due miliardi per il completamento del «frigomacello» di Chilivani.

È stata anche approvata la ripartizione di circa tre miliardi tra le Comunità montane n. 10 (Siniscola un miliardo), n. 9 (Nuoro 900 milioni), n. 12 (Sorgono 880 milioni), e n. 4 (Olbia 300 milioni) per iniziative nel settore zootecnico.

Alpe Adria: La Lombardia entrerà nella Comunità

Trieste. — La Lombardia sarà l'undicesima Regione della Comunità di lavoro «Alpe Adria». La candidatura ufficiale è stata presentata agli uffici della presidenza di turno della comunità, retta, per questo biennio, dal presidente della Croazia, Markovic. Secondo quanto si è appreso, la richiesta di adesione non potrà però essere accolta subito ma a fine anno, in occasione di una riunione ufficiale che avrà luogo a Zagabria. Della comunità di lavoro, costituita a Venezia nel 1978, fanno parte le Regioni austriache di: Alta Austria (capitale Linz), Carinzia (Klagenfurt), Salisburgo, Stiria (Graz); il land tedesco della Baviera; le Repubbliche socialiste di Croazia (Zagabria) e Slovenia (Lubiana) e tre Regioni italiane: Veneto (Venezia), Friuli Venezia Giulia (Trieste) e Trentino Alto Adige (Trento).

Prima di passare alla Croazia, la presidenza di turno è stata gestita da Joseph Krainer (Stiria), Carlo Bernini (Veneto), e Antonio Comelli (Friuli Venezia Giulia) che ha poi lasciato ad Adriano Biasutti la presidenza di turno negli ultimi mesi.

Giunta Puglia: Carta regionale dei vincoli

Bari. — La Puglia disporrà quanto prima della Carta regionale dei vincoli geologici, demaniali, militari, sismici, archeologici. La Giunta regionale ha infatti impegnato il servizio cartografico del settore programmazione a realizzare un prototipo in collaborazione con il settore urbanistica. La conoscenza del sistema dei vincoli che interessano l'intero territorio regionale — è detto in una nota della Regione — consentirebbe una corretta elaborazione dei piani tematici collegati al piano urbanistico territoriale, in fase di redazione. Muovendo dalla rappresentazione di quello paesaggistico, che risale alla legge statale n. 1497 del 1939, la Carta fornirà un quadro della varietà dei vincoli.

Energia: Dibattito ENEL-giornalisti a Bari

Bari. — Le «*illusorie*» vocazioni agricole e turistiche che spingono alcuni ad ostacolare l'installazione di centrali nucleari ed a ritardare la realizzazione di quelle a carbone non tengono conto dell'urgenza di incrementare concretamente la produzione nazionale di energia elettrica, svincolandola sempre più dai maggiori costi derivanti dall'utilizzazione del petrolio. È stato riaffermato durante un incontro-dibattito tra esponenti dell'ENEL (il professor Velonà, direttore centrale per le strategie energetiche, e l'ingegner Colucci, direttore del compartimento di Napoli) ed alcuni giornalisti pugliesi. È stata la prima di una serie di manifestazioni promosse dall'Ordine dei giornalisti di Puglia e Basilicata sui «*Grandi temi dello sviluppo e del progresso civile delle nostre terre*». L'incontro è stato coordinato dal presidente della Camera di commercio di Bari, Farace.

Alto Adige: Incontri per le servitù militari

Bolzano. — Quest'anno il 4° Corpo d'armata alpino non effettuerà esercitazioni a fuoco o altre manovre nella zona dell'Alpe di Lazfons. Lo afferma un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta provinciale di Bolzano dopo un incontro tra le autorità militari e il vicepresidente della Giunta, Benedikter. Le autorità militari hanno anche assicurato che in futuro si cercherà nelle esercitazioni di limitare al massimo i danni a prati e colture. Nell'incontro è stato esaminato anche il problema di alcuni terreni del Demanio militare che la Provincia vorrebbe usare a scopo edilizio. Sempre secondo il comunicato, le autorità militari hanno assicurato il loro interessamento in sede ministeriale.

Alto Adige: In pericolo la flora alpina

Bolzano. — La flora alpina sull'Alpe di Siusi, una delle più belle zone dell'Alto Adige, avrebbe avuto un calo impressionante negli ultimi trent'anni, qualcosa come cento milioni di piante in meno. Il calcolo è stato fatto da un esperto dell'Università di Innsbruck, il dott. Georg Grabherr, che ha anche indicato nell'eccessivo e crescente uso dei fertilizzanti la causa prima del fenomeno. Il grido di allarme è stato lanciato a Castelrotto, dove il dott. Grabherr ha presentato i risultati di uno studio svolto su incarico della Provincia autonoma di Bolzano. Secondo i dati raccolti, si è dedotto che una delle varietà floreali più emblematiche dell'Alto Adige, quella delle genziane, avrebbe denunciato una flessione di ben sei milioni di esemplari. Tra le proposte emerse per riparare a questa situazione vi è quella di un minor uso di fertilizzanti da parte degli agricoltori sulla base di una campagna di sensibilizzazione promossa dalle autorità locali.